

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "l'UE",

da una parte,

e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, di seguito denominato "Andorra",

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, di seguito denominata "San Marino",

dall'altra parte,

RICORDANDO gli stretti legami storici, geografici, culturali, politici ed economici tra l'UE e ciascuno Stato Associato, anche sotto forma di accordi esistenti, nonché i legami specifici di vicinanza tra ciascuno Stato Associato e uno o più Stati Membri dell'UE;

CONSIDERANDO i legami che si sono progressivamente instaurati tra l'UE e Andorra, *tra l'altro*, a seguito dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità Economica Europea e Andorra del 28 giugno 1990¹, l'Accordo di Cooperazione tra la Comunità europea e Andorra del 15 novembre 2004², la Convenzione Monetaria tra l'UE e Andorra del 30 giugno 2011³ e l'Accordo tra la Comunità europea e Andorra che prevede misure equivalenti a quelle stabilite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi del 15 novembre 2004, e il Memorandum d'Intesa del 15 novembre 2004 che lo accompagna⁴ e il relativo protocollo di modifica del 12 febbraio 2016⁵;

¹GU CE L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

²GU CE L 135 del 28.5.2005, pag. 14.

³GU C 369 del 17.12.2011, pag 1.

⁴GU C 359 del 4.12.2004, pag 33.

⁵GU CE L 268 del 01.10.2016, pag. 40.

CONSIDERANDO i legami che si progressivamente instaurati tra l'UE e Andorra, *tra l'altro*, a seguito dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991⁶, la Convenzione Monetaria tra l'UE e Andorra del 27 marzo 2012⁷ e l'Accordo tra la Comunità Europea e Andorra che prevede misure equivalenti a quelle stabilite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi del 15 novembre 2004, e il Memorandum d'Intesa del 7 dicembre 2004 che lo accompagna⁸ e il relativo protocollo di modifica del 8 dicembre 2015⁹;

CONSIDERANDO che gli Stati Associati hanno da secoli stretti legami con i loro paesi vicini, che sono ora Stati membri dell'UE, e che i loro territori sono circondati dal territorio dell'UE;

DETERMINATI a istituire un'Associazione al fine di approfondire, diversificare e sostenere le loro relazioni fondate su valori comuni all'UE e agli Stati Associati quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che costituiscono elementi essenziali del presente Accordo;

IMPEGNATI a promuovere questi valori comuni in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

SOTTOLINEANDO la volontà dell'UE di sviluppare relazioni privilegiate con i paesi vicini, al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato con diritti e doveri reciproci e la possibilità di azioni comuni e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione;

DESIDEROSI di istituire un quadro globale e coerente per le relazioni tra l'UE e gli Stati Associati, tenendo conto della situazione particolare di ciascuno degli Stati Associati, come stabilito nella Dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del Trattato sull'Unione Europea (TUE);

⁶GU C 302 del 22.11.1991, pag 12.

⁷GU C 121 del 26.4.2012, pag 5.

⁸GU CE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

⁹GU C 346 del 31.12.2015, pag 3.

DETERMINATI a garantire l'integrazione economica e la rispettiva partecipazione degli Stati Associati al mercato interno dell'UE, comprese in particolare le sue quattro libertà indivisibili: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, sulla base di regole comuni e a parità di condizioni, tenendo conto della situazione particolare di ciascuno degli Stati Associati e preservando la loro indipendenza e quella delle loro istituzioni;

IMPEGNATI a incrementare, attraverso l'Associazione, le opportunità economiche e commerciali aperte ai singoli e alle imprese delle Parti Associate;

DETERMINATI a garantire, attraverso l'attuazione dell'Associazione, l'omogeneità del mercato interno, la certezza del diritto, l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente Accordo e la parità di trattamento, *tra gli altri*, per gli operatori economici e i cittadini all'interno dell'Associazione;

CONSAPEVOLI della necessità di istituire, al fine di garantire il buon funzionamento del presente Accordo e il pieno rispetto del diritto dell'UE, un quadro istituzionale adeguato, che comprenda in particolare un forum per il dialogo tra le Parti Associate, procedure di vigilanza e di risoluzione delle controversie, nonché la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente Accordo;

DESIDEROSI di contribuire a rafforzare la cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e i membri dei parlamenti degli Stati Associati, nonché tra le parti sociali ed economiche dell'UE e quelle degli Stati Associati;

PRENDENDO ATTO dell'ambizione dell'UE e degli Stati Associati di fondare la loro Associazione su un livello elevato di assistenza sanitaria, sicurezza e tutela dei consumatori;

DETERMINATI a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'azione precauzionale e preventiva, nonché a promuovere il benessere delle persone e degli animali;

CONSAPEVOLI dell'importanza dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, ambientale e sociale e DESIDEROSI di promuovere e contribuire al conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

RIBADENDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli obiettivi e dei principi del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa;

PRENDENDO ATTO che l'istituzione dell'Associazione rafforza le relazioni bilaterali tra l'Unione e ciascuno degli Stati Associati, incoraggiando così le Parti Associate a conseguire una sempre maggiore convergenza di posizioni su questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE I

OBIETTIVI, VALORI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Il presente Accordo istituisce un'associazione tra l'UE e, rispettivamente, Andorra e San Marino (di seguito "l'Associazione").
2. Gli obiettivi di tale Associazione sono:
 - (a) garantire la rispettiva partecipazione degli Stati Associati al mercato interno, che comprende la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la parità di condizioni tra ciascuno di essi e l'UE conformemente al presente Accordo, nonché la loro partecipazione alle politiche orizzontali e di accompagnamento associate, tenendo conto della situazione specifica di ciascuno Stato Associato; e

- (b) istituire un quadro adeguato per sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra l'UE e ciascuno Stato Associato in altri settori di interesse comune.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per "Stati Associati" si intendono, rispettivamente, Andorra e San Marino;
- (b) per "Parti Contraenti" si intendono l'UE, Andorra e San Marino;
- (c) per "Parti Associate" si intendono l'UE, Parte Associata da una parte, e, rispettivamente, Andorra o San Marino, Parte Associata dall'altra;
- (d) per "Accordo" si intende l'Accordo Quadro, i Protocolli Quadro, i Protocolli per Stato Associato e gli Allegati;
- (e) per "Accordo Quadro" si intende l'Accordo senza i Protocolli e gli Allegati;
- (f) per "Protocolli per Stato Associato" si intendono i Protocolli per ciascuno Stato Associato e i rispettivi Allegati, che stabiliscono le condizioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e gli elementi attinenti al recepimento dell'acquis del mercato interno dell'UE;
- (g) per "Protocolli Quadro" si intendono i protocolli comuni alle tre Parti Contraenti;
- (h) per "Allegati ai Protocolli per Stato Associato" si intendono i testi contenenti gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, con eventuali adeguamenti;

- (i) per "Corte di Giustizia dell'UE" (in seguito denominata "CGUE") si intende la Corte di Giustizia e il Tribunale dell'UE.

ARTICOLO 3

Valori

Il presente Accordo si fonda sui valori comuni all'UE e agli Stati Associati, quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, questi valori costituiscono gli elementi essenziali del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Principi

Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'Articolo 1 dell'Accordo Quadro, le Parti Associate adottano tutte le opportune misure, di carattere generale o particolare atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, conformemente ai seguenti principi fondamentali:

- (a) il buon funzionamento e l'omogeneità del mercato interno dell'UE sulla base di norme uniformi;
- (b) la certezza del diritto e la parità di trattamento degli operatori economici e delle persone fisiche;
- (c) la dovuta considerazione della situazione specifica di ciascuno Stato Associato.

ARTICOLO 5

Principio di non discriminazione

Nell'ambito di applicazione del presente Accordo e fatte salve le eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalità.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DI MERCI, PERSONE, SERVIZI E CAPITALI

CAPITOLO 1

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Libera circolazione delle merci

È garantita la libera circolazione delle merci tra le Parti Associate in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Divieto di dazi doganali

I dazi doganali all'importazione e all'esportazione, nonché oneri di effetto equivalente, sono vietati tra le Parti Associate. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 8

Divieto di restrizioni quantitative

Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente sono vietate tra le Parti Associate.

ARTICOLO 9

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito

1. Il presente Accordo non preclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti Associate.
2. Risultano preferibili le misure che hanno il minor impatto sulla libera circolazione delle merci tra le Parti Associate. La durata di tali misure è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10

Imposizioni interne

Nessuna delle Parti Associate impone, direttamente o indirettamente, ai prodotti dell'altra Parte Associata imposte interne di qualsiasi natura superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali analoghi. Inoltre nessuna delle Parti Associate può imporre ai prodotti dell'altra Parte Associata imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

ARTICOLO 11

Applicazione della tariffa doganale comune dell'UE

Nelle loro relazioni con i paesi terzi, gli Stati Associati applicano la tariffa doganale comune dell'UE conformemente alle disposizioni previste nei rispettivi Protocolli per Stato Associato.

ARTICOLO 12

Applicazione della Politica Commerciale Comune dell'UE

Nelle loro relazioni con i paesi terzi, gli Stati Associati applicano la politica commerciale comune dell'UE, comprese le misure di difesa commerciale dell'UE, come indicato nell'Allegato XXV di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 13

Altre norme

1. Le disposizioni e le modalità specifiche sono stabilite:
 - (a) nell'Allegato I di ciascun Protocollo per Stato Associato, in materia veterinaria, fitosanitaria o di sicurezza alimentare;
 - (b) nell'allegato II del ciascun Protocollo per Stato Associato, in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
 - (c) nell'allegato III di ciascun protocollo per Stato Associato, in materia di responsabilità dei prodotti;
 - (d) nell'allegato IV di ciascun Protocollo per Stato Associato, in materia di energia;
 - (e) nell'allegato XXIII di ciascun protocollo per Stato Associato, per quanto riguarda la legislazione doganale;
 - (f) nell'allegato XXIV di ciascun Protocollo per Stato Associato, per quanto riguarda la legislazione agricola; e

(g) nell'allegato XXV di ciascun Protocollo per Stato Associato, per quanto riguarda aspetti diversi da quelli contemplati dall'Articolo 12 dell'Accordo Quadro.

2. Salvo disposizione contraria, le disposizioni e le modalità specifici di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti i prodotti.

CAPITOLO 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI SUBORDINATI ED AUTONOMI

ARTICOLO 14

Libera circolazione dei lavoratori

1. La libera circolazione dei lavoratori tra le Parti Associate è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati Membri dell'UE e degli Stati Associati per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Essa comporta il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, di:
 - (a) rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) circolare liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri dell'UE e dello Stato Associato interessato;
 - c) soggiornare nel territorio di uno Stato Membro dell'UE o dello Stato Associato interessato al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato;
 - d) rimanere sul territorio di uno Stato membro dell'UE o dello Stato Associato interessato dopo avervi esercitato un'attività lavorativa.

4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5. I Protocolli per Stato Associato e in particolare l'Allegato V di ciascun Protocollo per Stato Associato contengono disposizioni specifiche sulla libera circolazione dei lavoratori.

ARTICOLO 15

Sicurezza sociale per i lavoratori subordinati e autonomi

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi, le Parti Associate garantiscono, nel campo della sicurezza sociale, come previsto nell'Allegato VI di ciascun Protocollo per Stato Associato, ai lavoratori subordinati e autonomi e alle persone a loro carico, in particolare:

- a) la totalizzazione, per l'apertura e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste ultime, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse normative nazionali;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti Associate.

ARTICOLO 16

Riconoscimento reciproco dei diplomi

Al fine di agevolare l'accesso alle attività salariate e non salariate e l'esercizio di queste, le Parti Associate adottano le misure necessarie, contenute nell'Allegato VII di ciascun Protocollo per Stato Associato, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi e di altri titoli, e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle Parti Associate in materia di accesso alle attività e relativo esercizio da parte di lavoratori subordinati e autonomi.

CAPITOLO 3

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

ARTICOLO 17

Libertà di stabilimento

1. È garantita la libertà di stabilimento tra le Parti Associate, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
2. È vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato Membro dell'UE o dello Stato associato interessato nel territorio di un altro di questi Stati. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello Stato Associato interessato, stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.
3. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società o imprese ai sensi dell'Articolo 20, secondo comma, dell'Accordo Quadro, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del Capitolo 5.
4. Gli Allegati da VIII a XI e XXII di ciascun Protocollo per Stato Associato, nonché il Protocollo Quadro 3, contengono disposizioni specifiche sulla libertà di stabilimento.

ARTICOLO 18

Esercizio dei pubblici poteri

Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano, per quanto riguarda una determinata Parte Associata, alle attività che in tale Parte Associata sono collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 19

Regime speciale per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo e le misure adottate a norma di esso non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano un trattamento speciale per i cittadini di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato Associato interessato e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

ARTICOLO 20

Ambito di applicazione e definizione di società

1. Le società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato Associato interessato e aventi la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nel territorio di detto Stato sono equiparate, ai fini del presente Capitolo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri dell'UE o dello Stato Associato interessato.
2. Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

ARTICOLO 21

Partecipazione finanziaria al capitale delle società

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Accordo, uno Stato membro dell'UE o lo Stato Associato interessato applica la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini dell'altro Stato al capitale delle società a mente dell'Articolo 20, secondo comma, dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 22

Riconoscimento reciproco dei diplomi

L'Articolo 16 dell'Accordo Quadro si applica alle materie contemplate dal presente Capitolo.

ARTICOLO 23

Disposizioni specifiche

La libertà di stabilimento nel settore dei trasporti è disciplinata dal Capitolo 6.

CAPITOLO 4

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 24

Libera prestazione di servizi

1. É garantita la libera prestazione di servizi tra le Parti Associate in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
2. Ogni limitazione alla libera prestazione di servizi tra le Parti Associate è vietata nei confronti dei cittadini dello Stato Associato interessato o di uno Stato membro dell'UE stabiliti in uno Stato diverso da quello del destinatario del servizio.
3. Sono considerate come "servizi" le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
4. I "servizi" comprendono in particolare attività:
 - a) di carattere industriale;
 - b) di carattere commerciale;
 - c) artigiane;
 - d) delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del Capitolo 3, il prestatore di un servizio può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dallo Stato stesso ai propri cittadini

5. Gli Allegati da IX a XI di ciascun Protocollo per Stato Associato, nonché il Protocollo Quadro 3, contengono disposizioni specifiche sulla libera prestazione di servizi.

ARTICOLO 25

Non discriminazione

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi tra le Parti Associate, le Parti le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 24, paragrafo 2, dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 26

Disposizioni specifiche

1. La libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dal Capitolo 6.
2. Gli Articoli 16, 18, 19 e 20 dell'Accordo Quadro si applicano alle materie disciplinate dal presente Capitolo.

CAPITOLO 5

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

ARTICOLO 27

Movimenti di capitali

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitale tra le Parti Associate.
2. Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, sono vietate tutte le restrizioni ai pagamenti tra le Parti Associate.
3. L'Allegato XII di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene le disposizioni specifiche relative alla libera circolazione dei capitali e ai pagamenti.

ARTICOLO 28

Misure compatibili con la libera circolazione dei capitali

1. L'articolo 27 non pregiudica il diritto degli Stati membri dell'UE e degli Stati Associati:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
 - b) di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei

movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente Capitolo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente Accordo.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali e dei pagamenti.

ARTICOLO 29

Restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro dell'UE la cui moneta non è l'euro o di uno Stato Associato, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente Accordo, lo Stato membro dell'UE o lo Stato associato interessato può adottare misure di salvaguardia.

ARTICOLO 30

Misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali o i pagamenti

In circostanze eccezionali, gravi difficoltà o minaccia di difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria dell'UE, l'UE può adottare o mantenere misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitale o i pagamenti per un periodo non superiore ai sei mesi, purché dette misure risultino strettamente necessarie.

ARTICOLO 31

Attuazione di misure protettive

L'UE, da una parte, e ciascuno Stato Associato, dall'altra, utilizzano le proprie procedure interne per l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 29 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 32

Ruolo del Comitato Misto in caso di misure protettive

1. Tutte le misure di cui all'Articolo 29 dell'Accordo Quadro sono immediatamente notificate al Comitato Misto istituito dall'Articolo 76 dell'Accordo Quadro.
2. Tutte le misure di cui all'Articolo 29 dell'Accordo Quadro sono oggetto di consultazioni e di uno scambio di informazioni in seno al Comitato Misto prima e dopo la loro notifica.
3. Nelle situazioni di cui all'Articolo 29 dell'Accordo Quadro, in caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non possano essere seguite le procedure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, lo Stato membro dell'UE o lo Stato Associato interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente Accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
4. Quando vengono adottate le misure di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ne verrà data comunicazione al più tardi il giorno della loro entrata in vigore e lo scambio di informazioni e le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo hanno luogo il prima possibile dopo la notifica.

CAPITOLO 6

TRASPORTI

ARTICOLO 33

Ambito di applicazione del Capitolo 6

1. Il presente Accordo riguarda il trasporto combinato, stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, compresi i servizi connessi a tali modalità di trasporto.
2. Gli obiettivi del presente Accordo in materia di trasporto sono perseguiti in conformità agli Articoli da 34 a 37 dell'Accordo Quadro e alle disposizioni dell'Allegato XIII di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 34

Applicazione non discriminatoria delle norme nazionali

Le disposizioni di una Parte Associata relative al trasporto combinato, ferroviario, stradale, marittimo e per vie navigabili interne non contemplate dall'Allegato XIII di ciascun Protocollo per Stato Associato non possono essere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori dell'altra Parte Associata rispetto ai vettori nazionali di suddetta Parte Associata.

ARTICOLO 35

Aiuti di Stato nel settore dei trasporti

Sono compatibili con il presente Accordo gli aiuti ai servizi di trasporto richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

ARTICOLO 36

Divieto di pratiche tariffarie o condizioni discriminatorie

1. Devono essere abolite, nel traffico interno al territorio delle Parti Associate, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il Comitato Misto esamina, di propria iniziativa o su richiesta di una Parte Associata, i casi di discriminazione rientranti nel campo di applicazione del presente Articolo e prende le decisioni necessarie nel quadro delle proprie regole interne.

ARTICOLO 37

Tasse per il passaggio delle frontiere

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti Associate procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE III

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPITOLO 1

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 38

Accordi, decisioni e pratiche concordate

1. Sono vietati, in quanto incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo: tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti Associate e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio delle Parti Associate, e in particolare quelli consistenti nel:
 - (a) fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
 - (b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 - (c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
 - (d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte dei contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati a norma del presente Articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese; o
 - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO 39

Sfruttamento abusivo di una posizione dominante

E' incompatibile con il funzionamento del presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le Parti Associate, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio delle Parti Associate o su una parte sostanziale di esso.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- (a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- (b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- (c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- (d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO 40

Competenza della Commissione Europea

Qualora gli scambi tra gli Stati membri dell'UE rischiano di essere compromessi, la Commissione europea è la sola competente ad applicare le disposizioni del presente Capitolo.

ARTICOLO 41

Criteri di valutazione per le pratiche vietate

Qualsiasi pratica vietata dagli Articoli 38 e 39 del presente Accordo Quadro deve essere valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione degli Articoli 101 e 102 TFUE, nonché a qualsiasi diritto derivato in vigore nell'UE. Tali disposizioni sono stabilite nell' Allegato XIV di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 42

Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi o incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

1. Gli Stati membri dell'UE o gli Stati Associati non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme contenute nel presente Accordo, in particolare a quelle contemplate nel presente Capitolo.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non impedisce il rispetto del diritto o della missione particolare loro incombente. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti Associate.

ARTICOLO 43

Produzione e commercio di prodotti agricoli

Il presente Capitolo si applica alla produzione e al commercio di prodotti agricoli entro i limiti stabiliti dagli atti adottati a norma dell'articolo 42 TFUE ai fini dell'applicazione degli Articoli 101 e 102 di detto Trattato alla produzione e al commercio di prodotti agricoli.

CAPITOLO 2

AIUTI DI STATO

ARTICOLO 44

Principi generali

1. Salvo deroghe contemplate dal presente Accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra le Parti Associate, gli aiuti concessi dagli Stati Associati o dagli Stati membri dell'UE ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono considerati compatibili con il presente Accordo:
 - (a) gli aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - (b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente Accordo:
 - (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato Associato;

- (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi tra gli Stati Associati in misura contraria all'interesse di uno di essi;
- (d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, inclusa la preservazione dei valori naturali o culturali, sempre che non alterino le condizioni degli scambi tra le Parti Associate in misura contraria all'interesse di uno di essi.

ARTICOLO 45

Trasparenza

Le Parti Associate garantiscono la trasparenza in materia di aiuti di Stato nell'ambito di applicazione del presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte Associata provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni relative a ogni singolo aiuto concesso, di importo superiore a quello stabilito nell'acquis dell'UE:

- (a) il testo integrale dei singoli regimi di aiuto o delle decisioni di concessione degli aiuti e le modalità di attuazione;
- (b) l'identità dell'autorità erogatrice;
- (c) l'identità dei singoli beneficiari;
- (d) la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario;
- (e) la data di concessione, il tipo di impresa;
- (f) la regione in cui ha sede il beneficiario; e
- (g) il principale settore economico di attività del beneficiario.

La Commissione Europea può specificare i dettagli di tali obblighi di pubblicazione.

ARTICOLO 46

Esame degli aiuti di Stato da parte della Commissione

1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti degli Stati Associati diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione avvia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 3. Lo Stato Associato interessato non adotta le misure proposte finché la procedura avviata non abbia portato a una decisione finale.
2. La Commissione Europea procede con gli Stati Associati all'esame permanente dei regimi di aiuti esistente in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati Associati compilano un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo e allineano tali regimi ai criteri di cui all'Articolo 44 dell'Accordo Quadro entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Qualora la Commissione Europea, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato Associato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato Associato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
4. Qualora lo Stato Associato non dà esecuzione a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione può adire direttamente la Corte di Giustizia dell'UE.

ARTICOLO 47

Interpretazione e applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

1. In deroga all'articolo 82, le Parti Associate si impegnano ad applicare e interpretare gli Articoli 44, 45 e 46 dell'Accordo Quadro secondo i criteri sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 106, 107, 108 e 93 del TFUE, nonché di qualsiasi diritto secondario in vigore nell'UE.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite nell'Allegato XV di ciascun Protocollo per Stato Associato.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, il Comitato Misto può adottare decisioni per aggiornare l'Allegato XV di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 48

Produzione e commercio di prodotti agricoli

Le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del TFUE.

CAPITOLO 3

ALTRE NORME COMUNI

ARTICOLO 49

Appalti e diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. L'Allegato XVI di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni e norme specifiche applicabili agli appalti. Salvo diversamente disposto, tali disposizioni e norme si applicano a tutti i beni e servizi menzionati in detto Allegato.
2. L'Allegato XVII di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni e norme specifiche applicabili alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Salvo diversamente disposto, tali disposizioni e norme si applicano a tutti i beni e servizi.

PARTE IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE ALLE QUATTRO LIBERTÀ

CAPITOLO 1

POLITICA SOCIALE

ARTICOLO 50

Miglioramento delle condizioni di lavoro

Le Parti Associate riconoscono la necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori.

ARTICOLO 51

Salute e sicurezza dei lavoratori

1. Le Parti Associate si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, si applicano progressivamente prescrizioni minime, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna Parte Associata. Tali requisiti minimi non impediscono alle singole Parti Associate di mantenere o adottare provvedimenti più rigorosi per la protezione delle condizioni di lavoro compatibili con il presente Accordo.
2. Le disposizioni che fissano i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 sono riportate nell'Allegato XVIII di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 52

Diritto del lavoro

Nel settore del diritto del lavoro, le Parti Associate introducono le misure necessarie a garantire il buon funzionamento del presente Accordo. Tali misure sono elencate nell'Allegato XVIII di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 53

Parità retributiva tra uomini e donne

1. Ciascuna Parte Associata assicura e mantiene l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione si intende, a norma del presente Articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica che:

- a) la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
 - b) la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
2. L'Allegato XVIII di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni specifiche per l'attuazione del paragrafo 1.

ARTICOLO 54

Parità di trattamento tra uomini e donne

Le Parti Associate promuovono il rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne attuando le disposizioni di cui all'Allegato XVIII di ciascun Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 55

Dialogo sociale

Le Parti Associate si impegnano a promuovere il dialogo tra le parti sociali, anche a livello europeo.

CAPITOLO 2

TUTELA DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 56

Tutela dei consumatori

L'Allegato XIX di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni sulla tutela dei consumatori.

CAPITOLO 3

AMBIENTE E CLIMA

ARTICOLO 57

Obiettivi relativi all'ambiente e al clima

1. L'azione delle Parti Associate in materia ambientale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente;
 - b) contribuire alla protezione della salute umana;
 - c) garantire l'utilizzo accorta e razionale delle risorse naturali; e
 - d) promuovere misure di lotta al cambiamento climatico.

2. L'azione delle Parti Associate in materia ambientale si basa sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze di protezione dell'ambiente sono un elemento determinante nella definizione delle altre politiche delle Parti Associate.

ARTICOLO 58

Misure di salvaguardia

L'Allegato XX di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene le disposizioni specifiche relative alle misure di salvaguardia che si applicano a norma dell'Articolo 57 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 59

Misure nazionali più rigorose

Le misure di salvaguardia di cui all'Articolo 58 dell'Accordo Quadro non ostano a che una Parte Associata mantenga o introduca misure più rigorose, purché compatibili con il presente Accordo.

CAPITOLO 4

STATISTICHE

ARTICOLO 60

Cooperazione nel campo della statistica

1. Le Parti Associate garantiscono l'elaborazione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e confrontabili per descrivere e controllare tutti i pertinenti aspetti economici, sociali e ambientali degli Stati Associati.
2. A tal fine le Parti Associate sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell'organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e nel rispetto del segreto statistico.
3. L'Allegato XXI di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni in materia di statistiche.
4. Il Protocollo Quadro n. 5 contiene disposizioni specifiche sull'organizzazione della cooperazione nel campo della statistica.

CAPITOLO 5

DIRITTO SOCIETARIO

ARTICOLO 61

Diritto societario

L'Allegato XXII di ciascun Protocollo per Stato Associato contiene disposizioni sul diritto societario.

PARTE V

COOPERAZIONE

ARTICOLO 62

Cooperazione antifrode

1. Le Parti Associate si impegnano a combattere efficacemente contro la frode, la corruzione, il contrabbando e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'UE.

A tal fine, le autorità competenti degli Stati Associati, da una parte, e la Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dall'altra, collaborano strettamente, si consultano regolarmente e si assistono vicendevolmente nell'ambito dei rispettivi mandati. Le autorità competenti degli Stati Associati e l'OLAF possono concludere accordi amministrativi sulle modalità di cooperazione.

Tali accordi sono stipulati prima che uno Stato Associato possa ricevere fondi dell'UE in relazione alla sua partecipazione a programmi finanziati dall'UE.

Gli Stati Associati cooperano con l'UE nella lotta antifrode e si impegnano ad allineare gradualmente le proprie politiche e legislazioni alle disposizioni antifrode dell'UE, senza tuttavia essere tenuti ad armonizzarle. Tali disposizioni sono elencate nei Protocolli per Stato Associato.

2. Le Parti Associate possono scambiarsi elementi probatori, analisi o altri tipi di informazioni, compresi i dati personali, allo scopo di prevenire, individuare, indagare, perseguire e punire, a livello amministrativo e penale, frodi, corruzione, contrabbando e qualsiasi altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.

Le informazioni e gli elementi probatori trasmessi o ricevuti a norme del presente Articolo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe, compresi i dati personali, dalla legislazione nazionale della Parte

Associata che li ha ricevuti e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'UE.

In particolare, tali informazioni ed elementi probatori non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, presso le istituzioni dell'UE o le autorità degli Stati Associati, vi hanno accesso nell'esercizio delle loro funzioni, né possono essere utilizzati da queste persone per fini diversi da quelli compresi nel campo d'applicazione del presente Articolo.

3. L'OLAF può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici nel territorio dello Stato Associato interessato, qualora tale Stato Associato riceva fondi UE nell'ambito di programmi finanziati dall'UE, qualora la Commissione europea abbia assegnato all'OLAF compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito di tali programmi o qualora le attività fraudolente nello Stato Associato vadano a scapito dei dazi doganali dell'UE o di altre risorse proprie individuate da una Decisione del Comitato Misto. Le autorità competenti dello Stato Associato interessato assistono l'OLAF a tale riguardo nell'ambito della stretta cooperazione di cui al paragrafo 1.

Nei limiti dei suoi poteri e sulla base di una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato Associato, l'OLAF può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici nel territorio di tale Stato Associato in casi diversi da quelli previsti al primo punto del presente paragrafo, purché l'autorità competente non si opponga a tale richiesta.

ARTICOLO 63

Cooperazione in altre materie

1. Le Parti Associate riconoscono e si impegnano ad attuare i principi del buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali vigenti in materia di trasparenza e scambio di informazioni, di tassazione equa e di norme minime contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti. Le Parti Associate promuovono il buon governo in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore della fiscalità e agevolano la tutela del gettito fiscale.

2. Le Parti Associate si impegnano a modificare, entro un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Protocollo per Stato Associato al fine di includere disposizioni in materia di assistenza reciproca per il recupero di tutti i crediti fiscali.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'

ARTICOLO 64

Settori di cooperazione

Le Parti Associate possono potenziare o estendere la loro cooperazione nel quadro delle attività dell'UE nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico;
- servizi di informazione;
- ambiente;
- azione per il clima;
- istruzione, formazione e gioventù;
- politica sociale;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- politica audiovisiva;
- protezione civile;

- cooperazione giudiziaria in materia civile;
- cultura;
- comunicazione;
- reti trans europee;
- politica regionale; e
- salute pubblica,

nella misura in cui tali materie non siano disciplinate dalle disposizioni di altre parti del presente Accordo.

ARTICOLO 65

Dialogo e consultazioni

1. Le Parti Associate possono intensificare il dialogo con tutti i mezzi opportuni, in particolare tramite le procedure previste nella parte VII, allo scopo di individuare i settori e le attività in cui una cooperazione più stretta potrebbe contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi comuni nei settori previsti dall'Articolo 64 dell'Accordo Quadro.
2. In particolare, le Parti Associate possono scambiarsi informazioni e, su richiesta di una di esse, tenere consultazioni in seno al Comitato Misto in merito a piani o proposte per la creazione o la modifica di programmi quadro, programmi specifici, azioni e progetti nei settori di cui all'Articolo 64 dell'Accordo Quadro.
3. Per quanto riguarda la presente parte, la parte VII si applica *mutatis mutandis* ogniqualvolta quest'ultima o i Protocolli per Stato Associato lo prevedano specificamente.

ARTICOLO 66

Forme di cooperazione

La cooperazione di cui all'Articolo 64 dell'Accordo Quadro può assumere una delle seguenti forme:

- a) partecipazione degli Stati Associati a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni dell'UE;
- b) creazione di attività congiunte in aree specifiche, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la creazione di attività congiunte ad hoc;
- c) scambio formale e informale o fornitura di informazioni;
- d) sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti Associate;
- e) legislazione parallela, se del caso, di contenuto identico o simile;
- f) coordinamento, laddove ciò sia di interesse reciproco, degli sforzi e delle attività attraverso le organizzazioni internazionali o nel loro contesto, e della cooperazione con paesi terzi.

ARTICOLO 67

Partecipazione degli Stati Associati ai programmi dell'UE

Ove la cooperazione assume la forma di partecipazione degli Stati Associati a un programma quadro, a un programma specifico, a un progetto o ad altre azioni dell'UE, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati Associati hanno accesso alla totalità o a determinate parti del programma;

- b) lo status degli Stati Associati nei comitati che assistono la Commissione nella gestione o nello sviluppo di un'attività dell'UE a cui gli Stati Associati possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione riflette pienamente tale contributo;
- c) le decisioni dell'UE, diverse da quelle relative al bilancio generale dell'UE, che incidono direttamente o indirettamente su un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione a cui gli Stati Associati partecipano con una decisione ai sensi del presente Accordo, sono soggette alle disposizioni dell'Articolo 65, paragrafo 3, dell'Accordo Quadro; i termini e le condizioni della prosecuzione della partecipazione all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato Misto conformemente all'Articolo 72 dell'Accordo Quadro;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati Associati godono, nell'ambito del programma UE o di un'altra azione in questione, degli stessi diritti e obblighi che competono alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni e ai cittadini partner degli Stati membri dell'UE; lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per i partecipanti agli scambi tra gli Stati membri dell'UE e gli Stati Associati nell'ambito dell'attività in questione;
- (e) gli Stati Associati, le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini hanno gli stessi diritti e obblighi in materia di diffusione, valutazione e utilizzo dei risultati che competono agli Stati membri dell'UE, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini;
- f) le Parti Associate si impegnano, in conformità con le rispettive norme e regolamenti, a facilitare la circolazione dei partecipanti ai programmi o ad altre azioni nella misura necessaria.

ARTICOLO 68

Partecipazione finanziaria degli Stati Associati

1. Qualora la cooperazione prevista nella presente parte comporti una partecipazione finanziaria da parte di uno Stato Associato, tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

(a) il contributo degli Stati Associati, derivante dalla loro partecipazione alle attività dell'UE, è calcolato proporzionalmente:

- agli stanziamenti d'impegno, e
- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per l'UE nel suo bilancio generale per ciascuna linea di bilancio corrispondente alle attività in questione.

Il fattore di proporzionalità nel determinare il contributo degli Stati Associati si ottiene sommando i rapporti tra, da un lato, il prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, di ciascuno Stato associato e, dall'altro, la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'UE e dello Stato Associato interessato. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base agli elementi statistici più recenti.

L'importo del contributo degli Stati Associati si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno che in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per l'UE nel bilancio generale su ciascuna linea corrispondente alle attività interessate.

I contributi che gli Stati Associati devono versare ogni anno sono determinati sulla base degli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dall'UE prima della partecipazione, sulla base del presente Accordo, degli Stati Associati alle attività in questione, nonché i pagamenti che ne derivano, non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati Associati.

(b) il contributo finanziario degli Stati Associati derivante dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuno Stato Associato copre i propri costi e apporta un contributo adeguato, fissato dal Comitato Misto, alle spese generali dell'Unione europea.

- (c) Il comitato Misto competente adotta le decisioni necessarie in merito al contributo degli Stati Associati ai costi dell'attività in questione.
2. Le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nel Protocollo di cui all'Articolo 72 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 69

Scambio di informazioni tra autorità pubbliche

Qualora la cooperazione assuma la forma di uno scambio di informazioni tra autorità pubbliche, gli Stati Associati hanno gli stessi diritti di ricevere informazioni degli Stati membri dell'UE e hanno gli stessi obblighi di fornirle, fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti dal Comitato Misto.

ARTICOLO 70

Cooperazione in settori specifici

Le modalità di cooperazione sono definite nei Protocolli per Stato Associato.

ARTICOLO 71

Cooperazione preesistente

Salvo diversamente disposto in un Protocollo per Stato Associato, la cooperazione già instaurata tra le Parti Associate nei settori di cui all'Articolo 64 dell'Accordo Quadro alla data di entrata in vigore del presente Accordo sarà disciplinata in seguito dalle disposizioni pertinenti della presente parte e dal rispettivo Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 72

Ruolo dei Comitati Misti

Conformemente alla parte VI, i Comitati Misti adottano tutte le decisioni necessarie per l'attuazione degli Articoli da 64 a 71 dell'Accordo Quadro e di tutte le misure che ne derivano che possono comprendere, *tra l'altro*, l'elaborazione, l'integrazione o la modifica delle disposizioni del Protocollo per Stato Associato sulle modalità di attuazione dell'Articolo 68 dell'Accordo Quadro, nonché l'adozione di eventuali misure transitorie necessarie per l'attuazione dell'Articolo 71 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 73

Nuovi settori di cooperazione

Le Parti Associate prendono le misure necessarie per sviluppare, potenziare o estendere la cooperazione nell'ambito delle attività dell'UE in settori non elencati all'Articolo 64 dell'Accordo Quadro, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo o sia altrimenti considerata di reciproco interesse. Tali misure possono comprendere la modifica dell'Articolo 64 dell'Accordo Quadro mediante l'aggiunta di nuovi campi a quelli ivi elencati.

ARTICOLO 74

Misure nazionali

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente Accordo, le disposizioni della presente parte non ostano alla possibilità per una Parte Associata di preparare, adottare e attuare misure in modo indipendente.

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO 1

LE ISTITUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 75

Comitato di Associazione

1. È istituito un Comitato di Associazione composto da rappresentanti delle Parti Contraenti. Il Comitato di Associazione ha il potere di esaminare qualsiasi questione di carattere generale contemplata dal presente Accordo che possa sorgere tra l'UE e gli Stati Associati.
2. La presidenza del Comitato di Associazione è esercitata a turno dalle Parti Contraenti.
3. Il Comitato di Associazione adotta il proprio regolamento interno di comune accordo tra le Parti Contraenti.
4. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato di Associazione si riunisce con una frequenza definita nel proprio regolamento interno, almeno una volta ogni due anni. Esso si riunisce inoltre su iniziativa di una delle Parti Contraenti, conformemente al proprio regolamento interno.

ARTICOLO 76

Comitati Misti

1. Sono istituiti due Comitati Misti composti rispettivamente da

- (a) rappresentanti dell'UE e di Andorra in qualità di Parti Associate ("Comitato Misto UE-Andorra"); e
- (b) rappresentanti dell'UE e di San Marino in qualità di Parti Associate ("Comitato Misto UE-San Marino").

Ai fini del presente Accordo Quadro, ogni riferimento a un Comitato Misto si intende riferito a uno qualsiasi dei suddetti Comitati Misi.

2. I Comitati Misti garantiscono l'effettiva attuazione e il corretto funzionamento delle disposizioni del presente Accordo.
3. In seno ai rispettivi Comitati Misti, le Parti Associate si scambiano pareri e informazioni sulle questioni contemplate dal presente Accordo. Le consultazioni in seno al rispettivo Comitato Misto vertono, in particolare, su qualsiasi punto contemplato dal presente Accordo che implichi difficoltà di applicazione o di interpretazione e che venga sollevato da una delle Parti Associate.
4. Per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e attuare la cooperazione in settori di interesse comune, assicurando nel contempo il buon funzionamento del mercato interno dell'UE esteso agli Stati Associati conformemente alle disposizioni e ai termini del presente Accordo, compresi in particolare i Protocolli per Stato Associato, i rispettivi Comitati Misti assumono le decisioni previste dal presente Accordo.
5. I rispettivi Comitati Misti adottano, con decisione, il rispettivo regolamento interno, che deve essere identico nella sostanza.
6. La presidenza dei rispettivi Comitati Misti è esercitata a turno dalle Parti Associate. Il segretariato dei Comitati Misti è assicurato dall'UE.
7. Per l'esecuzione dei loro compiti, i rispettivi Comitati Misti si riuniscono regolarmente, e almeno una volta all'anno, a intervalli da precisare nel regolamento interno. Essi si riuniscono inoltre su

iniziativa del loro presidente o su richiesta di una Parte Associata. In quest'ultimo caso, il Comitato Misto interessato si riunisce entro due mesi dalla richiesta.

8. I rispettivi Comitati Misti possono decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterli nell'espletamento delle loro funzioni. I rispettivi Comitati Misti definiscono nei propri regolamenti interni il metodo, la composizione e il funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. Le loro funzioni sono stabilite dai Comitati Misti caso per caso.

ARTICOLO 77

Processo decisionale dei Comitati Misti

1. Un Comitato Misto adotta le proprie decisioni di comune accordo tra le Parti Associate. Su richiesta di una delle Parti Associate, il Comitato Misto competente procede a uno scambio di opinioni.
2. Le modifiche a un Protocollo per Stato Associato sono adottate con decisione del Comitato Misto competente, salvo diversa disposizione del rispettivo Protocollo per Stato Associato.
3. Gli Allegati di un Protocollo per Stato Associato sono modificati con decisione del Comitato Misto competente, conformemente all'articolo 81 dell'Accordo Quadro.
4. Ove possibile e opportuno, i due Comitati Misti istituiti dall'Articolo 76 dell'Accordo Quadro adottano le proprie decisioni di modifica degli Allegati di cui al paragrafo 2 del presente Articolo in parallelo e sulla base di proposte coordinate. Le decisioni adottate da un Comitato Misto sono trasmesse anche allo Stato associato che non è membro di tale Comitato Misto.
5. Un Comitato Misto può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta, salvo qualora una Parte Associata chieda che una decisione sia adottata nel corso di una riunione del Comitato Misto.

6. Le decisioni adottate da un Comitato Misto sono vincolanti per le Parti Associate, le quali prendono le iniziative necessarie per garantire che tali decisioni entrino in vigore nel loro ordinamento giuridico e siano applicate efficacemente.

ARTICOLO 78

Cooperazione parlamentare

1. È istituito un Comitato Parlamentare di Associazione, quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri dei parlamenti degli Stati Associati. Esso contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a una migliore comprensione tra le Parti Associate nei settori contemplati dal presente Accordo.
2. Il Comitato Parlamentare di Associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri dei parlamenti degli Stati Associati. Il numero totale dei membri del Comitato Parlamentare di Associazione è stabilito dallo Statuto contenuto nel Protocollo Quadro 7.
3. Il Comitato Parlamentare di Associazione si riunisce alternativamente nell'Unione Europea e in uno degli Stati Associati con la frequenza che esso stesso avrà stabilito in proposito, conformemente alle disposizioni di cui al Protocollo Quadro 7.
4. Il Comitato Parlamentare di Associazione adotta il proprio regolamento interno conformemente alle disposizioni del Protocollo Quadro 7.
5. La presidenza del Comitato Parlamentare di Associazione è esercitata a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante dei parlamenti degli Stati Associati, conformemente alle disposizioni previste nel Protocollo Quadro 7 e nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 79

Cooperazione tra parti economiche e sociali

1. È istituito un Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali, destinato a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni rappresentative delle varie componenti economiche e sociali della società civile delle Parti Associate. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni derivanti dal presente Accordo.
2. Il Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali è composto da membri del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), da un lato, e dalle parti economiche e sociali designate dagli Stati Associati, dall'altro.
3. Il Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali adotta il proprio regolamento interno.
4. La presidenza del Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali è esercitata a turno da un rappresentante del CESE e da rappresentanti delle parti economiche e sociali designati dagli Stati Associati, conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno.

CAPITOLO 2

CONSULTAZIONE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DECISIONALE DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 80

Redazione di un atto giuridico dell'UE

1. Non appena avviata l'elaborazione di un atto giuridico dell'UE da parte della Commissione Europea in un settore disciplinato dal presente Accordo, la Commissione ne informa gli Stati Associati e consulta informalmente i loro esperti nella stessa forma e nello stesso lasso di tempo in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE nella formulazione delle proprie proposte.
2. Quando presenta la sua proposta al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea ne trasmette copia agli Stati Associati.
3. Su richiesta di una delle Parti Associate, si procede a uno scambio preliminare di opinioni in sede di Comitato Misto o con qualsiasi altro metodo appropriato, formale o informale. Su richiesta di una di esse, le Parti Associate si consultano nuovamente su punti importanti prima dell'adozione dell'atto in questione. Gli Stati associati informano, se del caso, la Commissione europea delle loro reazioni e possono indicare le rispettive situazioni specifiche.
4. Nella redazione di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE disciplinati da uno degli atti legislativi contemplati da uno o più protocolli del presente Accordo, la Commissione europea coinvolge quanto più possibile gli Stati Associati nella stesura delle sue proposte.
5. Nella redazione di atti di esecuzione di cui all'articolo 291 TFUE disciplinati da uno degli atti legislativi contemplati da uno o più protocolli del presente Accordo, la Commissione europea coinvolge quanto più possibile gli Stati Associati nella stesura delle sue proposte da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio delle sue funzioni esecutive. Nella stesura delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti

degli Stati Associati nella stessa forma e nello stesso lasso di tempo in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE.

6. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio dell'UE nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione europea comunica al Consiglio dell'UE il punto di vista degli esperti degli Stati Associati.
7. Gli esperti degli Stati Associati sono associati ai lavori dei comitati non contemplati dai paragrafi 4 e 5 quando ciò sia necessario per garantire il corretto funzionamento del presente Accordo. Gli elenchi di tali comitati e, se del caso, di altri comitati con caratteristiche simili, sono inclusi nei Protocolli per Stato Associato. Le modalità di tale associazione sono stabilite nei Protocolli per Stato Associato e negli Allegati relativi alle rispettive materie.

CAPITOLO 3

OMOGENEITÀ

ARTICOLO 81

Modifiche degli Allegati

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui All'articolo 4, le Parti Associate collaborano strettamente per consentire un processo decisionale efficiente e rapido da parte dei Comitati Misti e per garantire che gli atti giuridici dell'UE adottati nei settori contemplati dal presente Accordo siano integrati nei pertinenti Allegati quanto prima dopo la loro adozione e trasmissione agli Stati Associati.
2. I Comitati Misti adottano le decisioni di modifica degli Allegati al fine di garantire, per quanto possibile, l'applicazione simultanea di tali atti giuridici nell'UE e nella legislazione nazionale che li attua negli Stati Associati. In caso di difficoltà, le consultazioni tra le Parti Associate saranno rafforzate in modo formale o informale al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della normativa nazionale. Lo Stato associato interessato trasmette per iscritto all'UE tutte le informazioni utili per consentire una valutazione approfondita della situazione.
3. Le decisioni dei Comitati Misti ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono essere adottate al più tardi allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di rinvio al Comitato Misto pertinente. Qualora, allo scadere di tale periodo, uno Stato Associato non abbia ancora acconsentito all'integrazione di un atto giuridico dell'UE nell'Allegato pertinente conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, si applica la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 90 dell'Accordo Quadro. Si ritiene che la questione sia stata deferita al Comitato Misto competente ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 90 dell'Accordo Quadro entro la fine di tale periodo.

4. Qualora una decisione di un Comitato Misto modifichi un Allegato che, in virtù di tale modifica, fa riferimento ad atti giuridici dell'UE e qualora tale modifica richieda l'adozione di misure di attuazione nello Stato Associato interessato, tali misure sono adottate entro un periodo di tempo pari a quello previsto per l'attuazione di tali atti giuridici dell'UE da parte degli Stati membri dell'UE, salvo decisione contraria del Comitato Misto. Tale periodo decorre dal giorno dell'entrata in vigore della decisione del Comitato Misto.

ARTICOLO 82

Requisiti costituzionali degli Stati Associati

1. Qualora una decisione adottata da un Comitato Misto possa essere attuata in uno Stato Associato solo dopo che siano stati soddisfatti determinati requisiti costituzionali, tale decisione entra in vigore nell'ordinamento giuridico di tale Stato dopo il soddisfacimento di tali requisiti. La data di entrata in vigore sarà notificata all'UE.
2. Qualora, allo scadere di un periodo di 6 mesi dalla decisione del Comitato Misto, tale notifica non sia avvenuta, la decisione del Comitato Misto si applica provvisoriamente in attesa dell'adempimento dei requisiti costituzionali di cui al paragrafo precedente, a meno che lo Stato Associato non notifichi all'UE che tale applicazione provvisoria non può avvenire e per quale motivo.
3. Qualora, allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla decisione del Comitato Misto, tale decisione non sia stata attuata nello Stato Associato, si applica l'Articolo 90 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 83

Procedura automatica

1. In deroga all'Articolo 81 dell'Accordo Quadro, quando l'Allegato I di un Protocollo per Stato Associato fa riferimento a un atto giuridico dell'UE, tale riferimento si intende come riferimento

a tale atto giuridico aggiornato, senza che sia necessario integrare i nuovi atti giuridici nell'Allegato I.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "aggiornamento di un atto giuridico" si intende:
 - a) la sostituzione integrale di un atto di base dell'UE con un nuovo atto di base;
 - b) l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea per integrare o modificare taluni elementi non essenziali dell'atto di base;
 - c) le successive modifiche degli atti delegati di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
 - d) l'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione necessari per l'attuazione dell'atto di base;
 - e) le successive modifiche degli atti di esecuzione di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
3. Ogni anno, a fini di trasparenza, i Comitati Misti prendono nota degli atti giuridici che sono soggetti alla procedura automatica.

ARTICOLO 84

Procedura semplificata

1. In deroga all'Articolo 81 dell'Accordo Quadro e fatto salvo l'Articolo 83 dell'Accordo Quadro, gli Stati Associati adottano simultaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell'UE ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'UE adottati nei seguenti settori, senza che sia necessario integrare tali nuovi atti giuridici nell'Allegato I di un Protocollo per Stato Associato:
 - a) misure di lotta contro alcune malattie degli animali;
 - b) alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi soggetti a restrizioni;

- c) movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
 - d) importazioni da paesi terzi
 - e) emissione nell'ambiente.
2. Fatta salva la procedura di cui all'Articolo 77 dell'Accordo Quadro, l'elenco di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può essere modificato con decisione del Comitato Misto.
 3. Ogni anno, a fini di trasparenza, i Comitati Misti prendono nota degli atti giuridici dell'UE che sono soggetti alla procedura semplificata.

ARTICOLO 85

Interpretazione uniforme

1. Il presente Accordo e gli atti giuridici dell'UE ivi menzionati sono interpretati e applicati in modo uniforme.
2. Nella misura in cui la loro applicazione implica nozioni di diritto dell'UE, le disposizioni del presente Accordo e gli atti giuridici dell'UE ivi menzionati sono interpretati e applicati secondo la giurisprudenza della CGUE, precedente o successiva alla firma del presente Accordo.
3. I Comitati Misti tengono costantemente monitorata l'evoluzione della giurisprudenza della CGUE al fine di individuare eventuali discrepanze tra l'ordinamento giuridico interno di uno Stato Associato e una sentenza della CGUE e valuta come porvi fine.
4. Qualora uno Stato Associato, dopo aver ricevuto dalla Commissione europea la notifica dell'esistenza di una discrepanza tra l'ordinamento giuridico nazionale e una sentenza della CGUE, non abbia adottato le misure necessarie per porvi fine entro un periodo di sei mesi, si applica la procedura di cui all'Articolo 90 dell'Accordo Quadro. Si ritiene che la questione sia

stata deferita al Comitato Misto competente ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 90 dell'Accordo Quadro entro la fine di tale periodo.

CAPITOLO 4
LA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

Articolo 86
Sorveglianza generale

1. Al fine di garantire una sorveglianza uniforme dell'applicazione del presente Accordo, la Commissione europea e le autorità nazionali degli Stati Associati collaborano, si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni inerenti alla politica di sorveglianza e sui singoli casi.
2. L'attività di sorveglianza connessa all'applicazione del presente Accordo è svolta congiuntamente dalle Parti Associate nell'ambito del Comitato Misto competente. Qualora la Commissione europea o le autorità nazionali di uno Stato Associato individuino un caso di applicazione mancata o non conforme, lo sottopongono al Comitato Misto al fine di trovare una soluzione accettabile. In assenza di una soluzione, si applica la procedura prevista dall'Articolo 90 dell'Accordo Quadro.
3. Le autorità competenti delle Parti Associate possono ricevere ed esaminare i reclami relativi all'applicazione del presente Accordo. Alla ricezione di un tale reclamo, esse ne informano l'altra Parte Associata.

ARTICOLO 87

Sorveglianza in settori specifici

1. Qualora gli atti giuridici dell'UE elencati negli Allegati conferiscano alla Commissione europea poteri, ivi compresi poteri decisionali o esecutivi, nei confronti delle autorità competenti degli Stati Membri dell'UE, degli operatori economici o dei singoli individui, la Commissione europea ha gli stessi poteri, *mutatis mutandis*, nei confronti degli Stati Associati e delle loro persone fisiche e giuridiche. Disposizioni specifiche possono essere stabilite nei Protocolli.

2. Per svolgere i compiti previsti al paragrafo 1, la Commissione europea può chiedere alle autorità competenti degli Stati Associati e alle persone fisiche e giuridiche interessate tutte le informazioni ritenute necessarie.

ARTICOLO 88

Cooperazione con le autorità competenti degli Stati Membri e le istituzioni dell'UE

Uno Stato associato può avvalersi della cooperazione di uno o più Stati Membri o istituzioni dell'UE per adempiere agli obblighi inerenti all'attuazione ed efficace applicazione del presente Accordo. In tal caso, lo Stato associato adotta disposizioni che stabiliscono i dettagli di tale cooperazione e ne informa la Commissione europea in sede di Comitato Misto competente. Tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo le competenze della Commissione europea.

CAPITOLO 5

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E CONTROLLO GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 89

Principio di esclusività

Le Parti Associate non sottopongono una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o degli atti giuridici dell'UE ivi menzionati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal presente Accordo.

ARTICOLO 90

Risoluzione delle controversie tra le Parti Associate

1. In caso di difficoltà, le Parti Associate si consultano e si impegnano a far funzionare efficacemente il presente Accordo e a risolvere qualsiasi problema mediante un dialogo costruttivo. In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o di un atto giuridico dell'UE ivi menzionato, l'UE o lo Stato Associato possono adire il Comitato Misto competente con una comunicazione scritta. L'UE o lo Stato Associato che intende adire il Comitato Misto ai sensi del presente paragrafo ne informa preventivamente l'altra Parte.
2. Qualora l'UE o lo Stato Associato adisca il Comitato Misto, questo si riunisce al più presto entro due mesi dalla data in cui è stato adito. Al Comitato Misto vengono forniti tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione. Il Comitato Misto esamina tutte le possibilità al fine di trovare una soluzione in linea con il presente Accordo e può prendere ogni decisione utile per porvi fine.
3. Qualora il Comitato Misto non sia in grado di trovare una soluzione alla difficoltà di cui al primo paragrafo entro un periodo di sei mesi dalla data della prima riunione ai sensi del presente

Articolo, ciascuna Parte Associata può adire la CGUE. Ai fini della loro attuazione e applicazione, la CGUE interpreta le disposizioni di cui all'Articolo 85, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo Quadro e gli atti giuridici dell'UE ivi menzionati. Quando una Parte Associata ritiene di adire la CGUE ai sensi del presente paragrafo, ne informa tempestivamente per iscritto l'altra Parte Associata e le fornisce tutte le informazioni pertinenti.

4. Gli Stati Associati godono degli stessi diritti degli Stati membri dell'UE e delle istituzioni dell'UE e sono soggetti alle stesse procedure davanti alla CGUE.
5. Le Parti Associate si consultano in seno al Comitato Misto e dirimono la loro controversia al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della CGUE da parte dell'UE o dello Stato Associato entro dodici mesi dalla data della sentenza. A tal fine, il Comitato Misto riceve tutte le informazioni pertinenti per consentire un esame approfondito della situazione.
6. Qualora il Comitato Misto non sia in grado di risolvere la controversia, può adottare una decisione sulle misure compensatorie per l'asserita errata applicazione del presente Accordo, in modo da colmare eventuali squilibri. Tale decisione dovrà essere presa entro dodici mesi dalla data della sentenza della CGUE.
7. Qualora il Comitato Misto non abbia preso una decisione prevista dal paragrafo 6, la Parte Associata che asserisce l'errata applicazione del presente Accordo può adottare misure compensatorie per colmare eventuali squilibri, ivi compreso la sospensione totale o parziale del presente Accordo. La portata e la durata di tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione e perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
8. La Parte Associata interessata dalle misure di cui al paragrafo 7 può presentare le proprie osservazioni al Comitato Misto in vista della presa di decisione quanto alla proporzionalità di tali misure. Qualora il Comitato Misto non sia in grado di prendere una decisione entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, ciascuna delle Parti Associate può sottoporre la questione della proporzionalità di tali misure ad arbitrato in conformità al Protocollo Quadro n. 6. Nessuna questione relativa all'interpretazione del presente

Accordo, di cui al paragrafo 3, può essere affrontata in sede di arbitrato. Il lodo arbitrale è vincolante per le Parti Associate.

Qualora siano state adottate misure di compensazione o di sospensione ai sensi dei paragrafi 6 o 7, i diritti degli individui in virtù del presente Accordo alla data di entrata in vigore di tali misure sono mantenuti, così come gli obblighi concomitanti previsti dal presente Accordo.

ARTICOLO 91

Controllo giurisdizionale

1. Il controllo di legittimità sugli atti giuridici dell'UE adottati da istituzioni, organi o agenzie dell'UE nell'ambito di applicazione del presente accordo è di competenza esclusiva della CGUE.
2. Gli atti giuridici dell'UE di cui al paragrafo 1 rivolti a uno Stato Associato o a una persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita in uno Stato Associato sono soggetti al controllo della CGUE. Tale controllo è effettuato conformemente all'Articolo 263 del TFUE.
3. Nonostante lo scadere del termine di cui all'Articolo 263, sesto comma, del TFUE, uno Stato Associato, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita nel suo territorio, può, nei procedimenti in cui è in discussione un atto di portata generale adottato da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'UE, invocare i motivi di cui all'Articolo 263, secondo comma, del TFUE, per invocare l'inapplicabilità di tale atto dinanzi alla CGUE.

ARTICOLO 92

Ricorso per carenza

1. Uno Stato Associato, così come qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita sul suo territorio, può adire la CGUE per contestare ad una delle istituzioni, organi o agenzie dell'UE di

aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto in violazione del presente Accordo, che non sia una raccomandazione o un parere.

2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è ammissibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'agenzia dell'UE in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'agenzia dell'UE non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

ARTICOLO 93

Ricorso in caso di responsabilità extracontrattuale

In caso di responsabilità extracontrattuale e in conformità al presente Accordo, uno Stato Associato, così come le persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite sul suo territorio, possono adire la CGUE per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle attività delle istituzioni, organi o agenzie dell'UE o dai loro funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 94

Domanda di pronuncia pregiudiziale

1. Qualora, in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato Associato, sia sollevata una questione relativa all'interpretazione del presente Accordo o alla validità di un atto adottato dalle istituzioni, organi o agenzie dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, tale organo giurisdizionale può rivolgersi alla CGUE con una questione pregiudiziale.
2. Qualora tale questione sia sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato associato avverso le cui decisioni non esiste un ricorso giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale dello Stato Associato, tale organo giurisdizionale adisce la CGUE.

3. Uno Stato Associato ha il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte alla CGUE nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato Membro dell'UE abbia richiesto una pronuncia pregiudiziale in relazione al presente Accordo, o nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato Associato abbia proceduto in tal senso in un caso, di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 95

Diritto applicabile ai procedimenti dinanzi alla CGUE

Se un'azione è promossa dinanzi alla CGUE a norma degli Articoli da 90 a 94 dell'Accordo Quadro, la procedura applicabile dinanzi alla CGUE è la stessa prevista dal diritto dell'UE per azioni analoghe basate sul TFUE.

ARTICOLO 96

Sentenze della CGUE

1. Le sentenze della CGUE pronunciate ai sensi del presente Accordo sono vincolanti.
2. L'istituzione, l'organo o l'agenzia dell'UE da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Accordo, è tenuta prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della CGUE comporta.

CAPITOLO 6

MISURE DI SALVAGUARDIA E FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 97

Misure di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale causate dall'applicazione del presente Accordo e che potrebbero persistere, una Parte Associata può adottare unilateralmente misure di salvaguardia adeguate alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente Articolo.
2. Tali misure di salvaguardia sono limitate nella portata e nella durata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. La priorità è data alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3. Quando una Parte Associata ritiene di adottare le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, ne dà tempestivamente notifica all'altra Parte Associata e le fornisce tutte le informazioni pertinenti.
4. Le Parti Associate si consultano immediatamente in sede al Comitato Misto competente al fine di trovare una soluzione accettabile.
5. La Parte Associata interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, a meno che la procedura di consultazione in seno al Comitato Misto non sia stata completata prima. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato che impedisce una consultazione preliminare, la Parte Associata interessata può adottare senza indugio, previa presentazione immediata di una notifica motivata al Comitato Misto, le misure di salvaguardia urgenti strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

6. La Parte Associata interessata notifica tempestivamente le misure adottate al Comitato Misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
7. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni in seno al Comitato Misto ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, ai fini della loro eventuale soppressione prima della data di scadenza o dell'eventuale limitazione del loro campo di applicazione. Ciascuna Parte Associata può chiedere al Comitato Misto di riesaminare o abrogare tali misure.
8. Se una misura di salvaguardia adottata da una Parte Associata crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra Parte Associata può adottare misure di riequilibrio proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. La priorità è data alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
9. Ciascuna Parte Associata può chiedere in qualsiasi momento al Comitato Misto di decidere in merito alla proporzionalità delle misure di cui ai paragrafi 1, 4 o 7. Se il Comitato Misto non è in grado di prendere una decisione su una questione entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, ciascuna Parte Associata può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure, in conformità al Protocollo Quadro n. 6. Nessuna questione relativa all'interpretazione del presente Accordo può essere affrontata in sede di arbitrato. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti alla controversia.

ARTICOLO 98

Forza maggiore

1. In caso di attacco terroristico o di calamità naturale o provocata dall'uomo che colpisca una Parte Associata, quest'ultima può adottare immediatamente e unilateralmente misure di salvaguardia adeguate alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente Articolo.
2. Tali misure di salvaguardia sono limitate nella portata e nella durata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. La priorità è data alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.

3. La Parte Associata interessata notifica tempestivamente le misure adottate al Comitato Misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
4. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni in seno al Comitato Misto ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, ai fini della loro eventuale soppressione prima della data di scadenza o dell'eventuale limitazione del loro campo di applicazione. Ciascuna Parte Associata può chiedere al Comitato Misto di riesaminare o abrogare tali misure.
5. Se una misura di salvaguardia adottata da una Parte Associata crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dal presente Accordo, l'altra Parte Associata può adottare misure di riequilibrio proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. La priorità è data alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
6. Ciascuna Parte Associata può chiedere al Comitato Misto di decidere in merito alla proporzionalità delle misure di cui ai paragrafi 1 o 5. Se il Comitato Misto non è in grado di prendere una decisione su una questione entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, ciascuna Parte Associata può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure, in conformità al Protocollo Quadro n. 6. Nessuna questione relativa all'interpretazione del presente Accordo può essere affrontata in sede di arbitrato. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti alla controversia.

ARTICOLO 99

Decisioni comportanti obblighi pecuniari

1. Le decisioni della Commissione europea adottate nel quadro del presente Accordo, che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, costituiscono titolo esecutivo. Lo stesso vale per le sentenze della CGUE che impongono tali obblighi nel quadro dei metodi di risoluzione delle controversie previsti dal presente Accordo.

2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dalle autorità che gli Stati Membri dell'UE e lo Stato Associato designano a tale scopo, dandone comunicazione all'altra Parte Associata.

3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente a norma della legge dello Stato sul cui territorio deve essere eseguita l'esecuzione forzata. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della CGUE. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie degli Stati interessati.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 100

Attuazione

Le Parti Associate adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente Accordo, dei rispettivi Protocolli e degli atti giuridici dell'UE ivi menzionati e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dei loro scopi.

ARTICOLO 101

Regime di proprietà

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo le disposizioni delle Parti Associate in materia di regime di proprietà.

ARTICOLO 102

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo preclude a una Parte Associata di adottare misure:

- a) necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

- b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili per scopi di difesa, o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
- c) relative a materiali fissili e da fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
- d) essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 103

Misure restrittive dell'UE

Gli Stati Associati adottano le misure necessarie per garantire che i diritti e gli obblighi previsti dal presente Accordo non consentano o permettano in alcun modo, nell'ambito della loro giurisdizione, l'elusione delle misure restrittive dell'UE adottate ai sensi dell'Articolo 29 del Trattato sull'Unione Europea ("TUE") e dell'Articolo 215 del TFUE.

ARTICOLO 104

Campo di applicazione territoriale

1. L' Accordo Quadro e i Protocolli Quadro si applicano ai territori in cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali Trattati, e ai rispettivi territori di Andorra e San Marino.
2. Ogni Protocollo per Stato Associato si applica ai territori in cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali Trattati, e al territorio dello Stato Associato interessato.

ARTICOLO 105

Future adesione all'UE

1. L'UE notifica agli Stati Associati ogni nuova richiesta di adesione all'UE da parte di un paese terzo. Il Comitato di Associazione esamina gli eventuali effetti dell'adesione di un paese terzo all'UE sul presente Accordo prima della data di tale adesione.
2. Nella misura necessaria, prima dell'entrata in vigore di un accordo sull'adesione di un paese terzo all'UE, le Parti Contraenti modificano il presente Accordo secondo le rispettive procedure interne.
3. Il presente Accordo si applica in relazione a qualsiasi nuovo Stato Membro dell'UE a partire dalla data di adesione all'UE di tale nuovo Stato Membro.

ARTICOLO 106

Modifica dell'Accordo Quadro

Ogni Parte Contraente può presentare proposte di modifica del presente Accordo Quadro alle altre Parti Contraenti. Le proposte di modifica del presente Accordo Quadro sono oggetto di negoziati tra le Parti Contraenti nell'ambito del Comitato di Associazione. Qualora le Parti Contraenti concordino una revisione dell'Accordo Quadro, questa sarà firmata e adottata dalle Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo la notifica, da parte di tutte le Parti Contraenti, del completamento delle rispettive procedure interne e dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 107

Modifica dei Protocolli Quadro

Ogni Parte Contraente può presentare proposte di modifica di un Protocollo Quadro alle altre Parti Contraenti. Le proposte di modifica di un Protocollo Quadro sono oggetto di negoziati tra le Parti Contraenti nell'ambito del Comitato di Associazione. Qualora le Parti Contraenti concordino una revisione di un Protocollo Quadro, questa sarà firmata e adottata dalle Parti Contraenti ed entrerà in vigore previa notifica, da parte di tutte le Parti Contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne e al deposito degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 108

Modifica dei Protocolli per Stato Associato

L'UE o lo Stato associato interessato possono presentare proposte di modifica del rispettivo Protocollo per Stato Associato. Le proposte di modifica di un Protocollo per Stato Associato sono oggetto di negoziati tra le Parti Associate nell'ambito del Comitato di Associazione pertinente. Quando le Parti Associate concordano sulla modifica del loro Protocollo per Stato Associato, il Comitato Misto adotta tale modifica. Qualora, conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 77, il Protocollo per Stato Associato preveda che una modifica totale o parziale dello stesso possa entrare in vigore solo dopo il completamento delle procedure interne delle Parti Associate, la decisione del Comitato Misto ha effetto solo a decorrere dalla notifica, da parte di tutte le Parti Associate, del completamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 109

Protocolli e Allegati

I Protocolli Quadro, i Protocolli per Stato Associato, gli Allegati e gli atti ivi menzionati, adattati ai fini del presente Accordo, costituiscono parte integrante del presente Accordo e hanno la stessa forza giuridica.

ARTICOLO 110

Accordi esistenti

1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo e, in particolare, del Protocollo Quadro n. 2 e dei Protocolli per Stato Associato, l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo prevale sulle disposizioni degli accordi bilaterali in vigore che vincolano l'UE, da un lato, e uno degli Stati Associati, dall'altro, nella misura in cui la stessa materia è disciplinata dal presente Accordo.
2. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, quando nello stesso si fa riferimento, in tutto o in parte, ad accordi bilaterali che vincolano l'UE, da un lato, e uno degli Stati Associati, dall'altro, si intende che tali accordi comprendono le relative modifiche e gli accordi successivi che entrano in vigore per entrambe le Parti Associate alla data di entrata in vigore del presente Accordo o successivamente.

ARTICOLO 111

Lingue

1. Il presente Accordo di Associazione è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, catalana, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.
2. I testi degli atti giuridici dell'UE di cui al presente Accordo di Associazione fanno ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e tali atti sono redatti in lingua catalana per la loro autenticazione.

ARTICOLO 112

Entrata in vigore e denuncia

1. Le Parti Contraenti ratificano, concludono e approvano il presente Accordo conformemente alle rispettive norme costituzionali o istituzionali. Il presente Accordo entra in vigore tra le tre Parti Contraenti il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica di deposito degli strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'UE, che funge da depositario del presente Accordo.
2. In attesa del completamento delle procedure di ratifica, conclusione o approvazione di cui al paragrafo 1, le Parti Contraenti applicano provvisoriamente il presente Accordo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui una Parte Contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'UE, a meno che un'altra Parte Contraente non notifichi che tale applicazione provvisoria non può avere luogo.
3. Se non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione provvisoria tra tutte e tre le Parti Contraenti ai sensi del paragrafo 2, l'Accordo si applica tra l'Unione e uno degli Stati Associati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'UE o tale Stato Associato ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'UE, a meno che una delle due Parti non notifichi che tale applicazione provvisoria non può avere luogo. Per la durata di applicazione del presente Accordo ai sensi del presente paragrafo, i riferimenti al "Comitato di Associazione" contenuti negli Articoli 75, 105, 106 e 107 dell'Accordo Quadro si intendono fatti al "Comitato Misto" pertinente. Per la stessa durata, tale Comitato Misto decide in merito agli adeguamenti tecnici dell'Accordo di Associazione necessari per garantirne il corretto funzionamento.
4. Ciascuna Parte Associata può recedere dal presente Accordo notificando per iscritto la propria decisione all'altra Parte Associata. Il presente Accordo cessa di applicarsi tra le rispettive Parti Associate sei mesi dopo il ricevimento della notifica, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5.
5. Il presente Accordo continua ad applicarsi tra l'UE e il restante Stato Associato se la cessazione del presente Accordo da parte di uno degli Stati Associati non riguarda tutte le Parti Contraenti.

6. Qualora il presente Accordo di Associazione cessi di applicarsi, i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici ai sensi del presente Accordo rimangono inalterati. L'UE e lo Stato Associato interessato o gli Stati Associati interessati decidono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di cui al punto 90 dell'Accordo Quadro.

7. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo ai sensi del paragrafo 2, o di applicazione tra l'Unione europea e uno degli Stati Associati ai sensi del paragrafo 3, i riferimenti nel presente Accordo alla "data di entrata in vigore del presente Accordo" o all'"entrata in vigore del presente Accordo" si intendono fatti alla data di applicazione provvisoria del presente Accordo ai sensi del paragrafo 2, o di applicazione tra l'Unione europea e uno degli Stati Associati ai sensi del paragrafo 3.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo,

Fatto a il

Per l'Unione europea

Per il Principato di Andorra

Per la Repubblica di San Marino

PROTOCOLLO QUADRO 1

SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

ARTICOLO 1

Applicazione dell'acquis dell'UE e adattamenti specifici

Le disposizioni degli atti giuridici di cui ai Protocolli per Stato Associato si applicano in conformità al presente Accordo e al presente Protocollo Quadro, salvo diversa disposizione del rispettivo Protocollo per Stato Associato. Gli adattamenti specifici necessari per gli atti giuridici dell'UE sono indicati nell'Allegato di un Protocollo per Stato Associato in cui è elencato l'atto giuridico in questione.

ARTICOLO 2

Considerando degli atti giuridici

I considerando degli atti giuridici citati non sono adattati ai fini del presente Accordo. Sono rilevanti nella misura necessaria alla corretta interpretazione e applicazione, nell'ambito del presente Accordo, delle disposizioni contenute in tali atti giuridici.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie

1. Ove sia fatto riferimento al presente Articolo, in un Allegato di un Protocollo per Stato Associato in relazione a un atto giuridico dell'UE, si applicano i paragrafi da 2 a 5.

2. L'obbligo per lo Stato Associato interessato di attuare e applicare l'atto giuridico dell'UE è sospeso fino alla fine del periodo specificato nell'Allegato pertinente.
3. Lo Stato Associato interessato può, in qualsiasi momento durante il periodo di cui al paragrafo 2, notificare al Comitato Misto la propria intenzione di attuare l'atto giuridico dell'UE prima della fine di tale periodo. In tal caso, lo Stato Associato specifica la data in cui intende applicare tale atto. Il Comitato Misto adotta una decisione in merito alla modifica dell'Allegato pertinente.
4. L'applicazione di un atto giuridico tra l'UE e lo Stato Associato interessato è sospesa fino alla prima delle seguenti date:
 - (a) il primo giorno successivo alla fine del periodo di cui al paragrafo 2; oppure
 - (b) la data di cui al paragrafo 3.
5. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2, le relazioni tra l'UE e lo Stato Associato interessato per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto giuridico dell'UE sono disciplinate dalle disposizioni specifiche dell'Allegato pertinente.

ARTICOLO 4

Disposizioni che non prevedono un periodo di tempo specificato nell'Allegato

1. Ove sia fatto riferimento al presente Articolo, in un Allegato di un Protocollo per Stato Associato in relazione a un atto giuridico dell'UE, si applicano i paragrafi da 2 a 6.
2. L'obbligo per lo Stato Associato interessato di attuare e applicare l'atto giuridico dell'UE è sospeso.
3. Lo Stato associato interessato può notificare in qualsiasi momento al Comitato Misto la sua intenzione di attuare l'atto giuridico dell'UE. In tal caso, lo Stato Associato specifica la data in

cui intende applicare tale atto. Il Comitato Misto adotta una decisione in merito alla modifica dell'Allegato pertinente.

4. Il Comitato Misto riesamina la sospensione di cui al paragrafo 2 in qualsiasi momento e, al più tardi, ogni cinque anni, sulla base della necessità di affrontare gli sviluppi del mercato e di qualsiasi altro criterio specifico che possa essere stabilito nel pertinente Allegato. Sulla base di tale riesame, il Comitato Misto può decidere di modificare il pertinente Allegato al fine di fissare un termine per l'attuazione e l'applicazione dell'atto giuridico da parte dello Stato Associato interessato. Ciò non pregiudica l'Articolo 90 dell'Accordo Quadro, che si applica, se necessario, per ripristinare l'integrità e l'omogeneità del mercato interno.
5. L'applicazione di un atto giuridico tra l'UE e lo Stato Associato interessato è sospesa fino alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato Misto di cui al paragrafo 3 o, a seconda dei casi, alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.
6. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2, le relazioni tra l'UE e lo Stato Associato interessato per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto giuridico dell'UE sono disciplinate dalle disposizioni specifiche dell'Allegato pertinente.

ARTICOLO 5

Disposizioni relative ai comitati dell'UE

Le procedure, le disposizioni istituzionali e le altre disposizioni riguardanti i comitati dell'UE contenute negli atti giuridici di cui ai Protocolli per Stato Associato sono stabiliti agli Articoli 67 e 80, paragrafi 5, 6 e 7 dell'Accordo Quadro e nei Protocolli per Stato Associato.

ARTICOLO 6

Disposizioni che istituiscono procedure per l'adeguamento o la modifica di atti giuridici dell'UE

Qualora un atto giuridico di cui a un Protocollo per Stato Associato preveda procedure dell'UE in merito al suo adeguamento, estensione o modifica o preveda lo sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti dell'UE, si applica la pertinente procedura decisionale prevista dall'Accordo Quadro.

ARTICOLO 7

Scambio di informazioni e procedure di notifica

1. Se uno Stato Membro dell'UE deve presentare informazioni alla Commissione europea, anche uno Stato Associato deve presentare tali informazioni alla Commissione europea. Lo stesso vale quando la trasmissione delle informazioni deve essere effettuata dalle autorità competenti.
2. Quando uno Stato Membro dell'UE deve presentare informazioni a uno o più altri Stati Membri dell'UE, deve presentare tali informazioni anche alla Commissione europea. La Commissione europea trasmette tali informazioni agli Stati Associati.

Uno Stato Associato presenta le informazioni corrispondenti a uno o più Stati Membri dell'UE, che le trasmette alla Commissione europea per la diffusione a tutti gli Stati Membri dell'UE. Lo stesso vale quando le informazioni devono essere presentate dalle autorità competenti.

3. Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è necessario un rapido trasferimento di informazioni, si applicano soluzioni settoriali appropriate che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
4. Salvo diversamente disposto nell'Accordo di Associazione, le funzioni della Commissione europea nell'ambito delle procedure di verifica, informazione, notifica o consultazione e di questioni analoghe sono svolte, *mutatis mutandis*, anche nei confronti degli Stati Associati. Ciò non pregiudica gli Articoli 5, 6 e 10 del presente Protocollo Quadro.

La Commissione europea e il Comitato Misto corrispondente si scambiano tutte le informazioni relative a tali materie. Qualsiasi questione che emerga in questo contesto può essere deferita al Comitato Misto corrispondente.

ARTICOLO 8

Procedure di revisione e rendiconto

Qualora, in base a un atto giuridico di cui a un Protocollo per Stato Associato, la Commissione europea o un'altra istituzione dell'UE debba preparare una relazione, una dichiarazione o altro documento analogo, essa, se non diversamente concordato, elabora contestualmente una relazione, una dichiarazione o un documento analogo relativamente agli Stati Associati, a meno che il presente Accordo non disponga diversamente. La Commissione europea e gli Stati Associati si consultano e si scambiano informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, le cui copie sono inviate al Comitato Misto corrispondente.

ARTICOLO 9

Pubblicazione delle informazioni

1. Qualora, in base a un atto giuridico di cui al Protocollo per Stato Associato, uno Stato Membro dell'UE debba pubblicare determinate informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati Associati pubblicano le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
2. Qualora, in base a un atto giuridico di cui al Protocollo per Stato Associato, fatti, procedure, relazioni e simili debbano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, anche le informazioni corrispondenti relative agli Stati Associati saranno ivi pubblicate.

ARTICOLO 10

Diritti e obblighi

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati Membri dell'UE o ai loro enti pubblici, imprese o individui nelle relazioni reciproche si intendono conferiti o imposti alle Parti Associate, intendendo per queste ultime, a seconda dei casi, anche le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o individui.

ARTICOLO 11

Riferimenti ai territori

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'UE cui si fa riferimento nei Protocolli per Stato Associato contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea", al "mercato comune" o al "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Accordo, come facenti riferimento ai territori delle Parti Contraenti quali definiti all'Articolo 104 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 12

Riferimenti ai cittadini degli Stati Membri dell'UE

Ogniqualvolta gli atti giuridici cui si fa riferimento nei Protocolli per Stato Associato contengono riferimenti ai cittadini degli Stati Membri dell'UE, tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Accordo, come facenti riferimento anche ai cittadini degli Stati Associati.

ARTICOLO 13

Riferimenti alle lingue

Qualora un atto giuridico di cui a un Protocollo per Stato Associato conferisca agli Stati Membri dell'UE o ai loro enti pubblici, imprese o individui diritti o imponga obblighi relativi all'uso di una delle lingue ufficiali dell'UE, i diritti e gli obblighi corrispondenti relativi all'uso di una delle lingue ufficiali di tutte le Parti Contraenti si intendono conferiti o imposti alle Parti Contraenti, alle loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o individui.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti giuridici di cui ai Protocolli per Stato Associato non sono rilevanti ai fini del presente Accordo. I termini e le date previsti per gli Stati Associati per l'entrata in vigore e l'attuazione degli atti giuridici a cui si fa riferimento derivano dall'Articolo 112 dell'Accordo Quadro, nonché dalle norme concernenti le disposizioni transitorie.

ARTICOLO 15

Destinatari degli atti giuridici dell'UE

Le disposizioni che indicano che un atto giuridico dell'UE è destinato agli Stati Membri dell'UE non sono rilevanti ai fini del presente Accordo.

PROTOCOLLO QUADRO 2

SUGLI ACCORDI ESISTENTI

Come previsto dall'Articolo 110 dell'Accordo Quadro, le Parti Contraenti hanno convenuto che i seguenti accordi bilaterali esistenti che vincolano l'UE, da un lato, e uno degli Stati Associati, dall'altro, continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo:

- a) Accordo tra la Comunità Europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e Memorandum d'Intesa che lo accompagna del 12 febbraio 2016¹¹.
- b) Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi del 7 dicembre 2004 e Memorandum d'Intesa¹⁰ che lo accompagna, come modificato dal Protocollo di modifica dell'8 dicembre 2015¹¹;
- c) Convenzione Monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Andorra del 30 giugno 2011¹²;
- d) Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino del 27 marzo 2012¹³.

¹⁰GU CE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

¹¹GU C 346 del 31.12.2015, pag 3.

¹²GU C 369 del 17.12.2011, pag 1.

¹³GU C 121 del 26.4.2012, pag 5.

PROTOCOLLO QUADRO 3

SUI SERVIZI FINANZIARI

PREAMBOLO

L'UE da una parte e, rispettivamente, Andorra e San Marino, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente Protocollo Quadro tiene conto delle specificità degli Stati Associati e del modo in cui i loro mercati dei servizi finanziari si integrerebbero nel mercato interno dell'UE per i servizi finanziari e nella sua infrastruttura di vigilanza. Alla luce di ciò, dovrebbero essere introdotte norme e disposizioni specifiche per un'agevole integrazione nel mercato.
- (2) L'adozione di un approccio scaglionato per l'attuazione e l'applicazione dell'acquis dell'UE è prevista per offrire agli Stati Associati una certa flessibilità nel dare priorità a segmenti specifici dell'acquis dell'UE per i quali intendono fornire inizialmente servizi finanziari transfrontalieri. Tale approccio consente agli Stati Associati di adottare e applicare gradualmente l'acquis dell'UE, tenendo conto delle proprie circostanze particolari e preferenze.
- (3) La valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato, attraverso una verifica per l'accesso al mercato unico dei servizi finanziari e successive verifiche periodiche, ha lo scopo di valutarne l'efficacia, la solidità e l'adeguatezza, tenendo conto delle caratteristiche del settore finanziario dello Stato Associato, quali la sua natura, diversità, dimensione e complessità. Un solido quadro di vigilanza è fondamentale per garantire l'integrità e la stabilità del mercato interno dell'UE, promuovere la fiducia tra gli operatori di mercato e salvaguardare gli interessi di consumatori e investitori. Alle autorità di vigilanza dell'UE è affidato un ruolo centrale nello svolgimento di tali valutazioni in modo completo che richiedono, ove necessario, un'attiva collaborazione e cooperazione da parte delle autorità competenti degli Stati Membri dell'UE.
- (4) Per evitare violazioni del diritto di stabilimento, è necessario richiedere che gli operatori

finanziari con sede nello Stato associato forniscano almeno una parte dei loro servizi all'interno di tale giurisdizione. Le autorità di vigilanza dello Stato Associato impediranno la creazione di soggetti giuridici privi di sostanza o con sostanza minima che non svolgano alcuna attività economica o un'attività economica molto limitata nella loro giurisdizione.

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Protocollo Quadro sono:

- (a) garantire l'integrità del mercato interno dell'UE allargata, la trasparenza del mercato, la tutela dei consumatori e degli investitori e affrontare i rischi legati alle frodi ai danni dei consumatori, al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria;
- (b) promuovere la prevenzione di potenziali rischi per la stabilità finanziaria;
- (c) stabilire un quadro per il graduale allineamento delle normative e delle misure di vigilanza dello Stato Associato all'intero acquis dell'UE in materia di servizi finanziari;
- (d) facilitare la progressiva estensione del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari allo Stato Associato;
- (e) promuovere una leale cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari tra l'UE lo Stato Associato.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo Quadro:

- (a) per "servizi finanziari" si intendono i servizi disciplinati dagli atti elencati negli Allegati IX, XII e XXII di ciascuno Protocollo per Stato Associato;
- (b) per "Autorità di vigilanza dell'UE" si intende l'Autorità Bancaria Europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 3

Condizioni di accesso al mercato interno dell'UE

1. Allo Stato Associato sarà concesso l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi finanziari se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) piena, integrale ed efficace attuazione e applicazione di tutte le disposizioni applicabili al settore dei servizi finanziari di cui agli Allegati IX, XII e XXII del pertinente Protocollo per Stato Associato;
 - (b) l'esistenza e il corretto funzionamento delle capacità e dei meccanismi di vigilanza per il settore dei servizi finanziari;
 - (c) la conclusione di un memorandum d'intesa tra le autorità competenti dello Stato Associato e le autorità di vigilanza dell'UE sulla cooperazione, lo scambio di informazioni e la consultazione in materia di vigilanza.
2. Per valutare se le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1 sono state soddisfatte, la Commissione Europea esegue una valutazione completa in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del presente Protocollo Quadro. Tale valutazione comprende un esame del settore finanziario dello Stato Associato, una valutazione dell'attuazione e dell'applicazione del pertinente acquis dell'UE e una valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato.
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 è condotta su richiesta dello Stato Associato una volta che

quest'ultimo ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. Lo Stato Associato presenta la propria richiesta tramite il Sottocomitato per i servizi finanziari istituito ai sensi dell'Articolo 20 del presente Protocollo Quadro.

ARTICOLO 4

Accesso parziale al mercato interno dell'UE

1. Lo Stato Associato può decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, escludendo temporaneamente uno o più dei seguenti segmenti di mercato:
 - a) bancario;
 - b) assicurazione e riassicurazione;
 - c) gestione patrimoniale;
 - d) mercati dei valori mobiliari.

Ai fini del primo comma, lo Stato Associato notifica alla Commissione europea, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la propria intenzione, indicando i segmenti che intende escludere temporaneamente. Una volta ricevuta tale notifica, la Commissione Europea, entro due mesi, fornirà una risposta allo Stato Associato comunicando l'elenco delle disposizioni dell'UE che lo Stato Associato non sarà temporaneamente tenuto ad attuare e applicare.

2. A seguito della risposta di cui al paragrafo 1, secondo comma, il Comitato Misto istituito dall'Articolo 76 dell'Accordo Quadro adotta una decisione, conformemente all'Articolo 81 dell'Accordo Quadro, per modificare l'Allegato IX del pertinente Protocollo per Stato Associato sulla base dell'elenco fornito dalla Commissione europea allo Stato Associato, al fine di specificare:

- (a) l'elenco delle disposizioni dell'UE per le quali è richiesta la piena attuazione e applicazione da parte dello Stato Associato;
 - (b) l'elenco delle disposizioni dell'UE per le quali l'obbligo di piena attuazione e applicazione da parte dello Stato Associato è temporaneamente sospeso, in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Se lo Stato Associato opta per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Articolo 3 del presente Protocollo Quadro si applica solo al segmento o ai segmenti di mercato per i quali lo Stato Associato desidera ottenere l'accesso al mercato, finché la deroga rimane in vigore.
 4. Nel caso in cui in una fase successiva lo Stato Associato desideri ottenere l'accesso al mercato interno dell'UE in uno o più dei segmenti per i quali ha inizialmente richiesto una deroga di cui al paragrafo 1, dovrà debitamente informare la Commissione Europea della sua intenzione. Il Comitato Misto competente modifica l'Allegato IX al relativo Protocollo per Stato Associato in conformità all'Articolo 81 dell'Accordo Quadro per aggiornare l'elenco delle disposizioni applicabili dell'acquis dell'UE. Le disposizioni che non sono più oggetto di deroga devono essere debitamente attuate e applicate dallo Stato Associato prima di poter ottenere l'accesso a tali segmenti. La valutazione di cui all'Articolo 3, paragrafo 2 del presente Protocollo Quadro, è effettuata ogni volta che lo Stato Associato decide di chiedere l'accesso a un ulteriore segmento di mercato.
 5. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente Articolo hanno una durata non superiore a quindici anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Almeno un anno prima del termine della durata massima della deroga, le Parti Associate modificano l'Allegato IX al Protocollo per Stato Associato per garantire che tutte le disposizioni pertinenti dell'acquis dell'UE siano attuate e applicate dallo Stato Associato prima della fine di tale deroga. Sei mesi prima di tale data di scadenza, lo Stato Associato deve aver attuato e applicato in maniera completa, piena ed efficace tutte le disposizioni dell'UE relative al settore dei servizi finanziari. La valutazione di cui all'Articolo 3, paragrafo 2 del Protocollo Quadro verifica l'adempimento dell'obbligo previsto dal presente paragrafo da parte dello Stato Associato.

ARTICOLO 5

Piano d'azione per l'attuazione e l'applicazione dell'acquis dell'UE

1. Prima di ottenere l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, o a uno o più dei suoi segmenti di mercato, lo Stato Associato prepara un piano d'azione e un calendario per ottenere l'attuazione e l'applicazione del pertinente acquis dell'UE per il settore dei servizi finanziari o per uno o più dei suoi segmenti di mercato.
2. Lo Stato Associato notifica alla Commissione europea, tramite il Sottocomitato sui servizi finanziari, l'adozione del piano d'azione e di qualsiasi modifica significativa allo stesso. Lo Stato Associato può fornire relazioni di follow-up derivanti dal piano d'azione.
3. In conformità all'Articolo 3, paragrafo 3, del presente Protocollo Quadro, sulla base del proprio piano d'azione, lo Stato Associato esercita la propria discrezionalità nel determinare il momento opportuno per richiedere alla Commissione europea di effettuare la valutazione necessaria per ottenere l'accesso al mercato interno dell'UE.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore dell'accesso al mercato

1. A seguito dell'adozione da parte della Commissione europea di una raccomandazione positiva, di cui all'Articolo 11 del presente Protocollo Quadro, che attesti il rispetto di tutte le condizioni necessarie di cui all'Articolo 3 del presente Protocollo Quadro e su raccomandazione del Sottocomitato sui servizi finanziari, il Comitato Misto adotta una decisione che estende allo Stato associato l'accesso a uno o più segmenti del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari.
2. La decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di adozione della decisione da parte del Comitato Misto.
3. Per tutto il periodo in cui è in vigore la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente Protocollo Quadro, l'accesso degli operatori dell'UE al mercato finanziario dello Stato Associato

inizia alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato Misto che concede allo Stato Associato l'accesso a uno o più segmenti del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari. Tale accesso al mercato è limitato al segmento o ai segmenti di cui a tale decisione.

ARTICOLO 7

Fornitura locale di servizi nello Stato Associato

1. Le autorità di vigilanza dello Stato Associato assicurano che i fornitori di servizi finanziari stabiliti nel loro territorio svolgano una parte sostanziale della loro attività all'interno della loro giurisdizione, fornendo servizi ai loro mercati. Tali Autorità proibiscono l'insediamento nelle loro giurisdizioni di fornitori privi di operazioni commerciali attive o di beni patrimoniali significativi.
2. L'osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 sarà verificata nell'ambito del monitoraggio dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato di cui all'Articolo 13 del presente Protocollo Quadro.

PARTE II

VALUTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DELL'ACCESSO AL MERCATO INTERNO DELL'UE

ARTICOLO 8

Revisione del settore finanziario dello Stato Associato

1. Sotto la supervisione della Commissione europea, le competenti autorità di vigilanza dell'UE effettuano una revisione del settore finanziario dello Stato associato secondo le seguenti modalità:
 - (a) lo Stato Associato fornisce alle autorità di vigilanza dell'UE:
 - (i) una descrizione dettagliata del proprio settore finanziario, compreso un elenco dei fornitori di servizi finanziari autorizzati o registrati e la rispettiva forma giuridica, le generalità degli amministratori, le generalità e la nazionalità degli azionisti, le relazioni di gruppo, la rilevanza economica (totale delle attività bancarie, attività gestite, totale dei premi assicurativi);
 - (ii) qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta dalle autorità di vigilanza dell'UE per il completamento di tale esame;
 - (b) le autorità di vigilanza dell'UE effettuano revisioni di bilancio e revisioni della qualità degli attivi per i settori bancario e assicurativo sulla base della loro metodologia, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato Associato.
2. L'esistenza, la struttura e la qualità del sistema di garanzia dei depositi, del sistema di garanzia assicurativa e del regime di risoluzione delle crisi sono valutate dal Comitato di Risoluzione Unico istituito dall'Articolo 42 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio¹⁴, conformemente alla pertinente normativa dell'UE.

3. Per lo svolgimento di tale riesame, le autorità di vigilanza dell'UE possono ricorrere, se del caso, all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale.
4. I costi relativi alla revisione di cui al presente Articolo sono a carico dello Stato Associato.

ARTICOLO 9

Valutazione dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione UE

1. L'UE valuta la completezza e la conformità della legislazione e del quadro normativo dello Stato Associato al pertinente acquis dell'UE. In particolare, valuta la conformità:
 - (a) alle disposizioni degli atti dell'UE applicabili all'intero mercato interno dell'UE dei servizi finanziari senza alcuna distinzione, in particolare in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; e
 - (b) alle disposizioni degli atti dell'UE applicabili al segmento o ai segmenti specifici del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente Protocollo Quadro.
2. La conformità della legislazione e del quadro normativo dello Stato Associato all'acquis dell'UE pertinente può essere valutata con l'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale. La Commissione europea definisce i termini di riferimento della valutazione di conformità e informa lo Stato Associato della relativa procedura di appalto e dei relativi esiti.
3. I costi relativi alla valutazione di cui al presente Articolo sono a carico dello Stato Associato.

¹⁴ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1

ARTICOLO 10

Valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato

1. La valutazione dell'infrastruttura di vigilanza valuta l'indipendenza, la solidità, l'efficacia e l'efficienza del quadro di vigilanza dello Stato Associato. Tale valutazione riguarda anche la vigilanza in materia di antiriciclaggio nello Stato Associato, compresa l'esistenza e il corretto funzionamento di un'Unità di Informazione Finanziaria.
2. La valutazione viene effettuata dalle autorità di vigilanza dell'UE in collaborazione con le autorità competenti degli Stati Membri dell'UE. Le autorità di vigilanza dell'UE stabiliscono i criteri e la metodologia di valutazione e ne informano la Commissione europea e lo Stato Associato.
3. Per lo svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza dell'UE possono ricorrere, se del caso, all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale.
4. I costi relativi alla valutazione di cui al presente Articolo sono a carico dello Stato Associato.

ARTICOLO 11

Risultato della valutazione

1. Al termine della valutazione del settore finanziario dello Stato Associato di cui all'Articolo 8, le autorità di vigilanza dell'UE emettono un parere alla Commissione Europea, fornendo una valutazione del settore finanziario dello Stato Associato.
2. Al termine della valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato di cui all'Articolo 10 del presente Protocollo Quadro, le autorità di vigilanza dell'UE emettono un parere alla Commissione Europea, fornendo una valutazione del quadro di vigilanza dello Stato Associato.

3. La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo e della valutazione dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione dell'UE di cui all'Articolo 9 del presente Protocollo Quadro, formula una raccomandazione al Sottocomitato per i servizi finanziari.

Tale raccomandazione determina se allo Stato Associato debba essere concesso l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi finanziari o a uno o più dei suoi segmenti di mercato, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- (a) se le analisi di bilancio o le analisi della qualità degli attivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente Protocollo Quadro individuano rischi per il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari non è concesso fino a quando non sia stato posto adeguato rimedio a tali rischi;
 - (b) se la valutazione del sistema di garanzia dei depositi, del sistema di garanzia assicurativa o dei fondi di risoluzione di cui all'Articolo 8, paragrafo 2 del presente Protocollo Quadro ha esito negativo, l'accesso al settore bancario o al segmento assicurativo e riassicurativo non è concesso fino a quando non sia stato posto adeguato rimedio a tali carenze;
 - (c) se la valutazione dell'attuazione e dell'applicazione dell'acquis dell'UE individua carenze in uno o più ambiti, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente Protocollo Quadro non sarà concesso fino a quando non sarà stato posto adeguato rimedio a tali carenze;
 - (d) se la verifica dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato associato individua delle carenze, l'accesso al segmento o ai segmenti corrispondenti del mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sarà concesso fino a quando non sarà stato posto rimedio a tali carenze.
4. Se la sua raccomandazione sull'accesso al mercato di cui al paragrafo 3 ha esito negativo, la Commissione Europea notifica al Sottocomitato per i servizi finanziari le linee guida e le azioni

che lo Stato Associato deve intraprendere per porre rimedio alle carenze individuate. Allo Stato Associato è preclusa la possibilità di presentare una nuova richiesta di valutazione per ottenere l'accesso al mercato fino a un anno dopo l'emanazione delle linee guida da parte della Commissione Europea. Al momento della presentazione di una nuova richiesta, lo Stato Associato dovrà dimostrare di aver aderito alle linee guida prescritte e di aver attuato le azioni richieste.

PARTE III

MONITORAGGIO

ARTICOLO 12

Monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione UE da parte dello Stato Associato

1. Dopo che, in conformità all'Articolo 6 del presente Protocollo Quadro, il Comitato Misto ha esteso allo Stato Associato l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, o a uno o più dei suoi segmenti, la costante conformità della legislazione dello Stato Associato al pertinente acquis dell'UE rimane soggetta alla valutazione continua da parte della Commissione Europea per tutta la durata dell'accesso al mercato. Il monitoraggio è effettuato in conformità all'Articolo 9 del presente Protocollo Quadro.
2. La Commissione Europea presenta i risultati del monitoraggio successivo al Sottocomitato per i servizi finanziari, includendo eventuali raccomandazioni per affrontare le problematiche individuate durante il processo di monitoraggio. Lo Stato Associato attua le raccomandazioni entro i tempi previsti dalle raccomandazioni stesse.
3. Se il monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione dell'acquis dell'UE individua carenze significative in uno o più settori, l'UE ha il diritto di sospendere l'applicazione del presente Protocollo Quadro per la parte relativa al segmento o ai segmenti di servizi in questione. Le condizioni e la procedura per la sospensione sono descritte negli Articoli 18 e 19 del presente Protocollo Quadro.
4. I costi relativi al monitoraggio regolare di cui al presente Articolo sono a carico dello Stato Associato.

ARTICOLO 13

Monitoraggio dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato

1. Dopo che, in conformità all'Articolo 6 del presente Protocollo Quadro, il Comitato Misto ha esteso allo Stato Associato l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi finanziari, o a uno o più dei suoi segmenti, la valutazione dell'infrastruttura di vigilanza dello Stato Associato sarà effettuata in arbitrato in conformità all'Articolo 10 del presente Protocollo Quadro. Tale valutazione viene organizzata ogni due anni, a meno che la Commissione Europea non disponga diversamente.
2. La Commissione Europea presenta i risultati delle valutazioni al Sottocomitato per i servizi finanziari, includendo eventuali raccomandazioni redatte dalle autorità di vigilanza dell'UE per affrontare le problematiche individuate durante il monitoraggio.
3. Lo Stato Associato attua le raccomandazioni di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato in tali raccomandazioni. Le autorità di vigilanza dell'UE verificano se le raccomandazioni sono state pienamente attuate.
4. Se lo Stato Associato non pone rimedio alle carenze individuate nelle raccomandazioni di valutazione entro il termine specificato, l'UE ha il diritto di sospendere l'applicazione del presente Protocollo Quadro in relazione al segmento o ai segmenti di servizi finanziari in questione. Le condizioni e la procedura per la sospensione sono descritte negli Articoli 18 e 19 del presente Protocollo Quadro.
5. I costi relativi al monitoraggio regolare di cui al presente Articolo sono a carico dello Stato Associato.

PARTE IV

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA UE

ARTICOLO 14

Autorità di vigilanza dell'UE - poteri generali

1. Le autorità di vigilanza dell'UE sono dotate, nei confronti del settore dei servizi finanziari e delle autorità competenti dello Stato Associato, di tutti i poteri loro conferiti dai rispettivi regolamenti istitutivi, dalla pertinente legislazione settoriale dell'UE e dal presente Protocollo Quadro.
2. I poteri delle autorità di vigilanza dell'UE comprendono il potere di adottare decisioni e raccomandazioni rivolte ai fornitori di servizi finanziari o alle autorità competenti dello Stato Associato, se necessario per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, la tutela dei consumatori, degli investitori e delle altre parti interessate o la salvaguardia della stabilità e dell'integrità del mercato interno dell'UE. Tali poteri sono esercitati in consultazione con le autorità di vigilanza finanziaria dello Stato Associato.
3. Lo Stato Associato assicura che le autorità di vigilanza dell'UE siano in grado di esercitare efficacemente i loro poteri all'interno della propria giurisdizione e contribuisce alle loro esigenze di bilancio di conseguenza. Le autorità competenti dello Stato Associato collaborano con le autorità di vigilanza dell'UE nell'esercizio dei loro poteri all'interno della propria giurisdizione e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'esecuzione effettiva e coerente di tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle autorità di vigilanza dell'UE.
4. Nei settori in cui le autorità di vigilanza dell'UE detengono mandati di vigilanza diretta o poteri di intervento diretto, le decisioni da esse adottate sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili all'interno della giurisdizione dello Stato Associato, senza che sia necessaria la convalida di un'autorità competente dello Stato Associato.

ARTICOLO 15

Autorità di vigilanza finanziaria dell'UE - poteri di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi nel settore finanziario dello Stato Associato che potrebbero avere un impatto sulla stabilità o sull'integrità del settore finanziario dell'UE o di uno dei suoi Stati Membri, o che potrebbero essere dannosi per i consumatori, gli investitori o altre parti interessate nell'UE, o se vi sono rischi emergenti posti da imprese con sede nello Stato Associato e impegnate in attività con potenziali implicazioni transfrontaliere, le autorità di vigilanza dell'UE hanno il potere di adottare le seguenti decisioni nei confronti dei fornitori di servizi finanziari con sede nello Stato Associato:
 - (a) vietare la sottoscrizione di nuovi contratti o l'acquisizione di nuovi clienti, in caso di problematiche legate alla condotta o di natura prudenziale;
 - (b) vietare la libera disponibilità degli attivi;
 - (c) emettere un'ordinanza soggetta a sanzione.
2. Le autorità di vigilanza dell'UE emettono una decisione rivolta all'autorità competente dello Stato Associato di sospendere la licenza concessa a un fornitore di servizi finanziari in caso di violazione del diritto dell'UE, di attività fraudolente o in caso di gravi preoccupazioni circa la situazione finanziaria, il modello di business, la conformità alla legislazione antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, la conformità ai requisiti di professionalità e onorabilità o la condotta nei confronti di clienti o potenziali clienti del fornitore di servizi finanziari.
3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate dalle autorità di vigilanza dell'UE solo dopo che le stesse hanno accertato che le autorità di vigilanza dello Stato Associato non hanno esercitato i loro poteri in modo tempestivo o efficace. Tali decisioni sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili nella giurisdizione dello Stato Associato.

ARTICOLO 16

Ruolo dello Stato Associato

Ad eccezione del diritto di voto e limitatamente alle decisioni direttamente rivolte al proprio settore finanziario o autorità finanziarie, le autorità competenti dello Stato associato hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati Membri dell'UE nell'ambito delle attività delle autorità di vigilanza dell'UE e del Consiglio delle autorità di vigilanza.

ARTICOLO 17

Cooperazione in materia di antiriciclaggio

Lo Stato Associato assicura la piena collaborazione con le autorità antiriciclaggio designate dell'UE e degli Stati Membri e con qualsiasi organismo successore.

PARTE V

MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'UE

ARTICOLO 18

Misure di salvaguardia – principi

1. L'UE può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo Quadro in relazione al segmento o ai segmenti di servizi finanziari in questione, qualora:
 - (a) nel corso del monitoraggio a norma dell'Articolo 12 del presente Protocollo Quadro siano state individuate carenze significative nell'attuazione e nell'applicazione dell'acquis dell'UE;
 - (b) nel corso del monitoraggio a norma dell'Articolo 13 del presente Protocollo Quadro siano state individuate carenze significative nel quadro di vigilanza dello Stato Associato;
 - (c) manchi la collaborazione delle autorità competenti dello Stato Associato nel contrastare irregolarità, frodi, abusi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
 - (d) siano state commesse violazioni o elusioni dell'acquis dell'UE nel campo dei servizi finanziari.
2. Si adotta una sospensione temporanea secondo le condizioni e la procedura di cui all'Articolo 19 del presente Protocollo Quadro.

ARTICOLO 19

Misure di salvaguardia - procedure

1. In deroga all'Articolo 90 dell'Accordo Quadro, se l'UE ritiene che si siano verificate una o più situazioni di cui all'Articolo 18, paragrafo 1 del presente Protocollo Quadro, ne dà notifica allo Stato Associato e deferisce la questione al Comitato Misto competente.
2. Il Comitato Misto si riunisce il prima possibile e comunque non oltre un mese dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta. Le Parti Associate trasmettono al Comitato Misto tutte le informazioni utili per consentire una disamina approfondita della situazione. Il Comitato Misto prende in esame tutte le possibilità che consentano di trovare una soluzione ai sensi del presente Accordo e, se necessario, può prendere qualsiasi decisione utile a tal fine.
3. Se il Comitato Misto non trova una soluzione alle situazioni di cui all'Articolo 18, paragrafo 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione di cui al paragrafo 2, l'UE notifica allo Stato Associato la soluzione che propone per il problema individuato.
4. Se lo Stato Associato non si conforma alla soluzione proposta dall'UE entro tre mesi, l'UE sospende l'applicazione del presente Protocollo Quadro in relazione al segmento o ai segmenti di servizi finanziari in questione, fino a quando lo Stato Associato non pone rimedio alla carenza individuata dall'UE. Le Parti Associate continuano a dialogare regolarmente per trovare una soluzione accettabile per entrambe.
5. Dopo la sospensione dell'applicazione del presente Protocollo Quadro, lo Stato Associato può deferire la questione alla CGUE. Quando lo Stato Associato intende presentare ricorso dinanzi alla CGUE ai sensi del presente paragrafo, lo notifica immediatamente per iscritto all'UE e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 20

Sottocomitati sui servizi finanziari

1. In deroga all'Articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo Quadro, sono istituiti due Sottocomitati per i servizi finanziari rispettivamente tra:
 - (a) l'UE, rappresentata dalla Commissione, e Andorra, rappresentata dalla sua autorità responsabile della politica dei servizi finanziari; e
 - (b) l'UE, rappresentata dalla Commissione, e San Marino, rappresentata dalla sua autorità responsabile della politica dei servizi finanziari.

Ai fini del presente Protocollo Quadro, ogni riferimento a un Sottocomitato per i servizi finanziari si intende riferito a uno qualsiasi dei suddetti Sottocomitati.

2. I Sottocomitati per i servizi finanziari svolgono le seguenti funzioni:
 - (a) monitorare l'attuazione del presente Protocollo Quadro, applicato attraverso i Protocolli per Stato Paese e le disposizioni pertinenti contenute negli Allegati IX, XII e XXII a tali Protocolli per Stato Paese;
 - (b) formulare le seguenti raccomandazioni ai Comitati Misti:
 - (i) raccomandazioni per la modifica dell'Allegato IX dei Protocolli per Stato Paese in conformità all'Articolo 81 dell'Accordo Quadro;
 - (ii) raccomandazioni per estendere l'accesso al mercato interno dell'UE per i servizi

finanziari a uno o più dei suoi segmenti di mercato, in conformità all'Articolo 6 del presente Protocollo Quadro;

(iii) altre raccomandazioni.

(c) formulare, se del caso, raccomandazioni al Comitato di Associazione;

(d) assumere tutte le altre funzioni e responsabilità assegnate loro da altri Articoli del presente Protocollo Quadro.

3. La Commissione Europea può invitare le autorità di vigilanza dell'UE a partecipare agli incontri del Sottocomitato per i servizi finanziari per le discussioni tecniche pertinenti.
4. Nei casi in cui le modifiche agli Allegati IX dei Protocolli per Stato Associato riguardano entrambi gli Stati Associati, i due Sottocomitati per i servizi finanziari svolgono i loro lavori in riunioni congiunte, sulla base di proposte coordinate.
5. I Sottocomitati per i servizi finanziari si riuniscono ogni anno o ad altri intervalli stabiliti dai loro membri. Le riunioni si possono svolgere con qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle Parti Associate.

PARTE VII

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 21

Attività delle banche centrali e delle autorità monetarie

Nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle attività svolte dalle autorità pubbliche, banche centrali, autorità monetarie o da qualsiasi altro ente posseduto o controllato da una Parte Associata nell'attuazione di politiche monetarie o di cambio.

PROTOCOLLO QUADRO 4

SULLE REGOLE DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1

Per quanto riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che rientrano nel campo di applicazione dell'Articolo 38, paragrafo 1 dell'Accordo Quadro, il divieto stabilito in tale paragrafo non si applica a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualora tali accordi, decisioni o pratiche siano modificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, in modo da soddisfare le condizioni contenute nelle esenzioni per categoria di cui all'Allegato XIV del Protocollo per Stato Associato.

ARTICOLO 2

Per quanto riguarda gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo che rientrano nel campo di applicazione dell'Articolo 38, paragrafo 1 dell'Accordo Quadro, il divieto stabilito in tale paragrafo non si applica, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, se tali accordi, decisioni o pratiche sono modificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo in modo da non rientrare più in tale divieto.

PROTOCOLLO QUADRO 5

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA STATISTICA

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo Quadro si applica alla cooperazione nel campo della statistica tra le Parti Associate per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali rilevanti ai fini della loro cooperazione.
2. A tal fine le Parti Associate sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell'organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle disposizioni del presente Protocollo Quadro.
3. La produzione di statistiche da parte delle Parti Associate deve essere imparziale, affidabile, obiettiva, scientificamente indipendente, efficace rispetto ai costi e riservata. La produzione statistica non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

ARTICOLO 2

Sottocomitati statistici

1. In deroga all'Articolo 76, paragrafo 8, prima frase dell'Accordo Quadro, sono istituiti due Sottocomitati statistici, rispettivamente tra:
 - (a) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e Andorra, rappresentata dalle sue autorità responsabili della cooperazione nel campo della statistica; e

- (a) l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e San Marino, rappresentata dalle sue autorità responsabili della cooperazione nel campo della statistica.

Ai fini del presente Protocollo Quadro, ogni riferimento a un Sottocomitato statistico si intende riferito a uno qualsiasi dei suddetti Sottocomitati statistici.

2. I Sottocomitati statistici sono responsabili dell'amministrazione del presente Protocollo Quadro e assicurano la sua adeguata attuazione. A tal fine esprimono raccomandazioni e prendono decisioni nei casi previsti nel presente Protocollo Quadro. I Sottocomitati statistici adottano decisioni per consenso.
3. I Sottocomitati statistici e il Comitato del programma statistico europeo ("CSE") istituito dal Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ organizzano i loro compiti ai fini del presente Protocollo Quadro in riunioni congiunte.
4. I Sottocomitati statistici si riuniscono quando e ove necessario. Qualsiasi Parte Associata può chiedere la convocazione di una riunione del Sottocomitato statistico pertinente. I Sottocomitati statistici hanno facoltà di decidere di istituire gruppi di lavoro per assisterli nell'espletamento dei loro compiti.
5. Una delle Parti Associate può in qualsiasi momento sollevare una questione relativa al presente Protocollo Quadro a livello di Sottocomitato statistico pertinente.
6. Ogni decisione di un Sottocomitato statistico porta la data della propria attuazione. Tale decisione viene presentata, ove necessario, per approvazione conformemente al regolamento interno del Sottocomitato statistico e viene attuata da detto Sottocomitato statistico conformemente al proprio regolamento interno.

¹⁵Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

ARTICOLO 3

Cooperazione in campo statistico

1. Il programma statistico europeo di cui all'Articolo 13 del Regolamento (CE) 223/2009 costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera di ciascuno degli Stati Associati per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico europeo sono considerati rilevanti ai fini della cooperazione statistica istituita dal presente Protocollo Quadro e sono aperti alla piena partecipazione di ciascuno degli Stati Associati.
2. Uno specifico programma statistico annuale UE/Stato Associato ("UE/Andorra" e "UE/San Marino") è sviluppato annualmente dai Sottocomitati statistici come sottogruppo, e ad esso parallelo, del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione europea conformemente al Capitolo III del Regolamento (CE) 223/2009 Ciascun programma statistico annuale è approvato dal rispettivo Sottocomitato statistico. Esso indica in particolare le azioni, nell'ambito delle tematiche rilevanti del programma, che hanno carattere prioritario per la relativa cooperazione statistica UE/Stato Associato durante il periodo del programma.
3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati Associati sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine, gli istituti nazionali di statistica ("INS") degli Stati Associati operano in stretta cooperazione con Eurostat per assicurare che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e diffusi ai vari gruppi di utilizzatori tramite i normali canali di diffusione quale parte integrante delle statistiche UE/Stato Associato. La gestione delle statistiche provenienti dagli Stati Associati è disciplinata dal Regolamento (CE) 223/2009.
4. Ciascun Sottocomitato statistico esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche UE/Stato Associato. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del Protocollo Quadro sono stati raggiunti. Esso valuta anche se i contenuti dell'Allegato XXXI al relativo Protocollo per Stato Associato rispecchiano

adeguatamente il concetto di rilevanza menzionato all'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Protocollo Quadro.

ARTICOLO 4

Partecipazione

1. I soggetti stabiliti negli Stati Associati possono partecipare a specifici programmi UE gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti nell'UE.
2. Esperti nazionali provenienti dagli Stati associati possono essere distaccati presso la Commissione europea ("Eurostat"). I costi legati al distacco di tali esperti nazionali presso la Commissione europea ("Eurostat"), comprese le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità di viaggio e trasferta, sono esclusivamente a carico dello Stato Associato che li distacca.
3. I soggetti stabiliti nell'UE possono partecipare a specifici programmi gestiti dagli INS degli Stati Associati, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti negli Stati Associati.

ARTICOLO 5

Altre forme di cooperazione

1. Il trasferimento di tecnologie in campo statistico tra gli INS di ciascuno Stato Associato ed Eurostat può avvenire di comune accordo.
2. Fatte salve le disposizioni e le norme specifiche di cui alla sezione S dell'Allegato XI di ciascun Protocollo per Stato Associato, le Parti Associate possono scambiare qualsiasi tipo di informazione in campo statistico.

3. Gli INS delle Parti Associate possono procedere a uno scambio di funzionari. Gli INS degli Stati Membri dell'UE possono anche scambiare funzionari con quelli degli Stati Associati. Le condizioni a cui tali scambi avvengono sono concordate direttamente tra gli INS interessati.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

1. Per coprire l'integralità dei costi della loro partecipazione, gli Stati Associati contribuiscono finanziariamente al programma statistico europeo, su base annuale.
2. Le regole che disciplinano il contributo finanziario degli Stati Associati sono stabilite all'Articolo 68 dell'Accordo Quadro.

PROTOCOLLO QUADRO 6

SULLE PROCEDURE DI ARBITRATO

PARTE I

PROCEDURE DI ARBITRATO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Se una delle Parti Associate sottopone una controversia ad arbitrato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 8, dell'articolo 97, paragrafo 9, o dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'Accordo Quadro, si applica il presente Protocollo Quadro.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo Quadro:

- (a) Per "Ricorrente" si intende la Parte Associata che sottopone una controversia ad arbitrato;
- (b) Per "Convenuto" si intende la Parte Associata che ha adottato:

- (i) misure compensatorie ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'Accordo Quadro;
- (ii) misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;
- (iii) misure di salvaguardia urgenti ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;
- (iv) misure di riequilibrio ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 8, dell'Accordo Quadro;
- (v) misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;

ovvero

- (vi) misure di riequilibrio ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;
- (c) Per "rappresentante di una Parte associata" si intende un funzionario o una persona nominata da una Parte Associata che rappresenta tale Parte Associata ai fini di una controversia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 8, dell'articolo 97, paragrafo 9, o dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'Accordo Quadro;
- (d) Per "consulente" si intende una persona designata da una Parte Associata per fornire consulenza o assistenza nei procedimenti davanti a un collegio arbitrale;
- (e) Per "assistente" si intende una persona che, in base alla sua nomina, svolge ricerche per o fornisce assistenza a un membro di un collegio arbitrale sotto la direzione e il controllo di quest'ultimo;
- (f) Per "candidato" si intende una persona il cui nome figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro e che viene proposta per la designazione come membro di un collegio arbitrale ai sensi di tale articolo.

ARTICOLO 3

Cancelleria e supporto di segreteria

Su richiesta scritta delle Parti Associate o del collegio arbitrale, l'Ufficio Internazionale della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aia ("la Corte Permanente di Arbitrato") funge da cancelleria e fornisce un adeguato supporto di segreteria al collegio arbitrale.

ARTICOLO 4

Elenco di persone disposte e in grado di esercitare la funzione di membri di un collegio arbitrale

1. Ciascun Comitato Misto redige un elenco di 15 persone disposte e in grado di esercitare la funzione di membri di un collegio arbitrale. A tal fine, ciascuna Parte Associata nominerà cinque persone. Le Parti Associate nomineranno inoltre congiuntamente cinque persone che eserciteranno la funzione di presidente del collegio arbitrale. I Comitati Misti garantiscono che tali elenchi soddisfino sempre i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Gli elenchi redatti ai sensi del paragrafo 1 comprendono solo personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza, che possiedano le qualifiche richieste per la nomina alle più alte cariche giudiziarie nei rispettivi Paesi o che siano giureconsulti di riconosciuta competenza e che possiedano conoscenze o esperienze specialistiche in materia di diritto dell'UE e di diritto pubblico internazionale. Tali elenchi non comprendono persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'UE, del governo di uno Stato Membro dell'UE o del governo di uno Stato Associato.

CAPITOLO 2

NOTIFICHE

ARTICOLO 5

Trasmissione di notifiche

1. Il collegio arbitrale invia contemporaneamente tutte le richieste, gli avvisi, le comunicazioni scritte e gli altri documenti a entrambe le Parti Associate.
2. Se una Parte Associata indirizza una richiesta, un avviso, una comunicazione scritta o un altro documento al collegio arbitrale, ne invia contemporaneamente una copia all'altra Parte Associata.
3. Se una Parte Associata indirizza una richiesta, un avviso, una comunicazione scritta o un altro documento in relazione alla controversia all'altra Parte Associata, ne invierà contestualmente una copia al collegio arbitrale.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono inviate per posta elettronica o, se del caso, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne registri l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera consegnata nel giorno dell'invio. Tutte le notifiche sono indirizzate al Servizio Giuridico della Commissione Europea e alla Missione presso l'UE dello Stato Associato interessato.

ARTICOLO 6

Comunicazione di arbitrato

1. Il procedimento arbitrale sarà considerato iniziato alla data di ricezione della comunicazione di arbitrato da parte del Convenuto. La comunicazione di arbitrato deve essere inviata anche alla Corte Permanente di Arbitrato.

2. La comunicazione di arbitrato deve contenere i seguenti elementi:
- (a) la richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e gli indirizzi delle Parti Associate;
 - (c) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
 - (d) la base giuridica della procedura: Articolo 90, paragrafo 8, articolo 97, paragrafo 9, o articolo 98, paragrafo 6, dell'Accordo Quadro;
 - (e) l'identificazione di una delle seguenti misure:
 - (i) le misure compensatorie di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dell'Accordo Quadro;
 - (ii) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 97, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;
 - (iii) le misure di salvaguardia urgenti di cui all'articolo 97, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;
 - (iv) le misure di riequilibrio di cui all'articolo 97, paragrafo 8, dell'Accordo Quadro;
 - (v) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 98, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;
 - (vi) le misure di riequilibrio di cui all'articolo 98, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;
 - (f) la specificazione della norma oggetto della controversia o ad essa relativa;
 - (g) una breve descrizione della controversia;
 - (h) la nomina di un membro del collegio arbitrale.

3. Una controversia sulla conformità della comunicazione di arbitrato ai requisiti del presente Protocollo Quadro non impedisce la costituzione del collegio arbitrale. Tale controversia sarà risolta definitivamente dal collegio arbitrale.

ARTICOLO 7

Risposta alla comunicazione di arbitrato

1. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di arbitrato, il Convenuto invia la propria risposta al Ricorrente e alla Corte Permanente di Arbitrato, che deve contenere:
 - a) i nomi e gli indirizzi delle Parti Associate;
 - (b) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
 - (c) una risposta agli elementi contenuti nella comunicazione di arbitrato, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da d) a g), del presente Protocollo Quadro;
 - (d) la nomina di un membro del collegio arbitrale.
2. Una controversia relativa alla mancata risposta del Convenuto, o a una risposta non completa e tempestiva, alla comunicazione di arbitrato non impedisce la costituzione del collegio arbitrale. Tale controversia è risolta definitivamente dal collegio arbitrale.

CAPITOLO 3

IL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 8

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
2. Il collegio arbitrale viene costituito in conformità ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di arbitrato in conformità all'articolo 6 del presente Protocollo Quadro.
3. Le Parti Associate nominano ciascuna un membro del collegio arbitrale tra le persone che figurano nell'elenco compilato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro. Il presidente viene scelto di comune accordo dai membri del collegio arbitrale dall'elenco delle persone nominate congiuntamente dalle Parti Associate per esercitare la funzione di presidente.

Qualora i membri del collegio arbitrale non riescano a trovare un accordo sulla scelta del presidente entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, una delle Parti Associate può chiedere al Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato di estrarre a sorte il presidente dall'elenco delle persone proposte congiuntamente dalle Parti Associate per esercitare la funzione di presidente.

4. Il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato effettua la selezione di cui al secondo punto del paragrafo 3 entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. I rappresentanti delle Parti Associate hanno il diritto di essere presenti alla selezione.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui il presidente è stato selezionato e ha accettato la nomina.

6. Nel caso in cui l'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro non sia stato compilato entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte Associata designa, entro cinque giorni, una persona che eserciti le funzioni di membro del collegio arbitrale. Se sono stati proposti nominativi di persone ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro, le nomine vengono effettuate a partire da tale elenco di persone. Il presidente viene quindi nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nel caso in cui le Parti Associate non abbiano proposto congiuntamente almeno una persona per esercitare la funzione di presidente entro ulteriori cinque giorni, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato, entro cinque giorni e previa consultazione delle Parti Associate, proporrà un presidente che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente Protocollo Quadro. Se una delle Parti Associate non si oppone a tale proposta entro cinque giorni, viene nominata la persona proposta dal Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato.
7. In caso di mancata costituzione di un collegio arbitrale entro tre mesi dalla data della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo Quadro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle Parti Associate e previa consultazione delle Parti Associate, nomina le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente Protocollo Quadro per costituire il collegio arbitrale.

ARTICOLO 9

Indipendenza e immunità dei membri del collegio arbitrale

1. I membri di un collegio arbitrale sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo.
2. I membri di un collegio arbitrale godono, a partire dalla sua costituzione, dell'immunità da procedimenti giudiziari nell'UE e negli Stati Associati per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in seno a tale collegio arbitrale.

ARTICOLO 10

Ricusazioni di membri del collegio arbitrale.

1. Una Parte Associata che intenda ricusare un membro del collegio arbitrale deve notificare la propria intenzione entro 15 giorni dalla data in cui le è stata comunicata la nomina di tale membro o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza di circostanze che violano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro.
2. L'avviso di ricusazione viene inviato all'altra Parte Associata, al membro del collegio arbitrale ricusato, agli altri membri del collegio arbitrale e alla Corte Permanente di Arbitrato. Esso espone le ragioni di tale ricusazione.
3. Se un membro del collegio arbitrale è stato ricusato da una Parte Associata, l'altra Parte Associata può accettare la ricusazione. Il membro del collegio arbitrale ricusato può anche ritirarsi. Tale accettazione o ritiro non implica il riconoscimento delle motivazioni addotte per la ricusazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, l'altra Parte Associata non accetta la ricusazione o il membro del collegio arbitrale ricusato non si ritira, la Parte ricusante può chiedere al Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato di prendere una decisione sulla ricusazione.
5. Nel prendere una decisione su una ricusazione, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato ne fornisce le motivazioni, a meno che le Parti Associate non convengano che non debba essere fornita alcuna motivazione.

ARTICOLO 11

Sostituzione dei membri del collegio arbitrale

1. Qualora sia necessario sostituire un membro del collegio arbitrale durante la procedura arbitrale di cui al Capitolo 5 del presente Protocollo Quadro, il sostituto viene nominato o selezionato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del presente Protocollo Quadro. Tale disposizione si applica anche se una Parte Associata non ha esercitato il diritto di nominare o partecipare alla nomina del membro del collegio arbitrale che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un membro del collegio arbitrale, la procedura viene riavviata nella fase in cui il membro del collegio arbitrale sostituito ha cessato di svolgere le proprie funzioni, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente.

ARTICOLO 12

Funzionamento del collegio arbitrale

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del collegio stesso. Il collegio arbitrale può delegare al suo presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Protocollo Quadro, il collegio arbitrale può svolgere i propri procedimenti e discussioni con qualsiasi mezzo di comunicazione.
3. Soltanto i membri del collegio arbitrale possono partecipare alle sue discussioni. Tuttavia, il collegio arbitrale può consentire la presenza di assistenti.
4. La stesura di qualsiasi decisione è di esclusiva competenza dei membri del collegio arbitrale e non può essere delegata ad altre persone.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal presente Protocollo Quadro, il collegio arbitrale può decidere, previa consultazione delle Parti Associate, la procedura da seguire, purché sia compatibile con il presente Protocollo Quadro.
6. Se il collegio arbitrale ritiene che sia necessario modificare i termini dei procedimenti di cui al presente Protocollo Quadro o apportare qualsiasi altro adeguamento procedurale o

amministrativo, ne informa per iscritto le Parti Associate, dopo averle consultate, indicando i motivi della modifica o dell'adeguamento e i termini o gli adeguamenti necessari.

CAPITOLO 4

CALCOLO DEI TERMINI

ARTICOLO 13

Calcolo dei termini

1. Qualsiasi termine previsto dal presente Protocollo Quadro decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. Se l'ultimo giorno di un termine coincide con un fine settimana o un giorno festivo ufficiale applicabile alla Commissione Europea o allo Stato Associato interessato, il termine decorre fino al giorno lavorativo successivo. I giorni festivi ufficiali che rientrano nel termine sono conteggiati.
2. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento coincide con un fine settimana o un giorno festivo ufficiale applicabile alla Commissione Europea o allo Stato Associato interessato, tale documento può essere consegnato il giorno lavorativo successivo della Commissione Europea o dello Stato Associato interessato, a seconda dei casi.

CAPITOLO 5

PROCEDURA DI ARBITRATO

ARTICOLO 14

Disposizioni generali

Il collegio arbitrale garantisce che le parti siano trattate in modo paritario e che, in ogni fase appropriata del procedimento, ciascuna Parte Associata abbia un'adeguata opportunità di esporre il proprio caso. Il collegio svolge i propri procedimenti in modo da evitare ritardi e costi inutili e con l'obiettivo di risolvere la controversia tra le Parti Associate.

ARTICOLO 15

Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è L'Aia. In circostanze eccezionali, il collegio arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo ritenuto opportuno.

ARTICOLO 16

Lingue

1. Le lingue dei procedimenti dinanzi al collegio arbitrale sono il francese e l'inglese.
2. Il collegio arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla replica del convenuto e tutti i documenti aggiuntivi presentati durante il procedimento nella loro lingua originale siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

3. Ciascuna Parte Associata sostiene i propri costi di traduzione dei documenti presentati al collegio arbitrale che non siano stati originariamente redatti in inglese o francese, nonché i costi relativi all'interpretazione dei propri rappresentanti o consulenti durante l'audizione.

ARTICOLO 17

Domanda dell'attore

1. Il Ricorrente trasmette la propria domanda, per iscritto, al Convenuto, alla Corte Permanente di Arbitrato e a ciascun membro del collegio arbitrale entro il termine fissato a tal fine dal collegio arbitrale in conformità all'articolo 20 del presente Protocollo Quadro. Il Ricorrente può scegliere di considerare la sua comunicazione di arbitrato di cui all'articolo 6 del presente Protocollo Quadro come una domanda dell'attore, purché soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La domanda dell'attore deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i nomi e gli indirizzi delle Parti Associate;
 - (b) i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e consulenti;
 - (c) la base giuridica della procedura: Articolo 90, paragrafo 8, articolo 97, paragrafo 9, o articolo 98, paragrafo 6, dell'Accordo Quadro;e l'identificazione di una delle seguenti misure:
 - (i) le misure compensatorie di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dell'Accordo Quadro;
 - (ii) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 97, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;
 - (iii) le misure di salvaguardia urgenti di cui all'articolo 97, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;

- (iv) le misure di riequilibrio di cui all'articolo 97, paragrafo 8, dell'Accordo Quadro;
 - (v) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 98, paragrafo 1, dell'Accordo Quadro;
 - (vi) le misure di riequilibrio di cui all'articolo 98, paragrafo 5, dell'Accordo Quadro;
- (d) un'esposizione dei fatti a sostegno della domanda;
 - (e) un'esposizione della controversia; e
 - (f) le motivazioni di diritto o le argomentazioni addotte.
3. La domanda dell'attore dovrebbe essere accompagnata, per quanto possibile, da tutti i documenti e le prove addotte dal Ricorrente o fare riferimento a tali documenti e prove.

ARTICOLO 18

Replica del Convenuto

1. Il Convenuto trasmette la propria replica, per iscritto, al Ricorrente, alla Corte Permanente di Arbitrato e a ciascun membro del collegio arbitrale entro il termine fissato a tal fine dal collegio arbitrale in conformità all'articolo 20 del presente Protocollo Quadro. Il Convenuto può scegliere di considerare la sua risposta alla comunicazione di arbitrato di cui all'articolo 7 del presente Protocollo Quadro come replica, purché soddisfi tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La replica del Convenuto deve rispondere agli elementi esposti nella domanda dell'attore in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da (c) a (f), del presente Protocollo Quadro. La replica del Convenuto dovrebbe essere accompagnata, per quanto possibile, da tutti i documenti e le prove addotte dal Convenuto o fare riferimento a tali documenti e prove.

ARTICOLO 19

Altre comunicazioni scritte

Il collegio arbitrale può decidere quali comunicazioni scritte, oltre alla domanda dell'attore e alla replica del Convenuto, le Parti devono o possono presentare ad esso. Ai sensi dell'articolo 20 del presente Protocollo Quadro, il collegio arbitrale fissa il termine per la trasmissione di tali comunicazioni scritte.

ARTICOLO 20

Termini

I termini stabiliti dal collegio arbitrale per la trasmissione della domanda dell'attore, della replica del Convenuto e di qualsiasi altra comunicazione scritta non dovrebbero superare i 90 giorni. Tuttavia, il collegio arbitrale può prorogare tali termini qualora ritenga giustificata tale proroga.

ARTICOLO 21

Provvedimenti provvisori

Il collegio arbitrale non può adottare o concedere provvedimenti provvisori.

ARTICOLO 22

Prove

1. Ciascuna Parte Associata fornisce la prova dei fatti su cui basa, rispettivamente, la propria domanda dell'attore o la propria replica.

2. In qualsiasi momento del procedimento, il collegio arbitrale può chiedere alle Parti Associate di presentare prove supplementari entro un termine stabilito.
3. Il collegio arbitrale determina l'ammissibilità, la rilevanza e la forza delle prove presentate.

ARTICOLO 23

Audizioni

1. Sulla base del calendario indicativo stabilito in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del presente Protocollo Quadro e previa consultazione delle Parti Associate e degli altri membri del collegio arbitrale, il presidente notifica alle Parti Associate la data, l'ora e la sede dell'audizione. Tali informazioni saranno rese pubbliche, a meno che l'audizione non sia chiusa al pubblico.
2. Il collegio arbitrale può decidere, in accordo con le Parti Associate, di non tenere un'audizione.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti Associate, l'audizione si terrà nei locali della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aia, in conformità all'articolo 15 del presente Protocollo Quadro.
4. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.
5. Tutti i membri del collegio arbitrale sono presenti per l'intera durata dell'audizione.
6. Salvo diverso accordo tra le Parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'audizione, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:
 - (a) i rappresentanti delle Parti Associate;
 - (b) i consulenti;
 - (c) gli assistenti;

- (d) interpreti, traduttori e stenografi del collegio arbitrale; e
 - (e) gli esperti, designati dal collegio arbitrale.
7. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte Associata trasmette al collegio arbitrale e all'altra Parte Associata un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della Parte Associata e i nominativi degli altri rappresentanti e consulenti di tale Parte Associata che presenzieranno all'audizione.
8. Per garantire che al Ricorrente e al Convenuto sia concesso lo stesso tempo sia per le argomentazioni che per le repliche, l'audizione si svolgerà nel seguente ordine:
- (a) argomentazione;
 - (i) argomentazione del Ricorrente;
 - (ii) argomentazione del Convenuto;
 - (b) replica;
 - (i) replica del Ricorrente;
 - (ii) contro-replica del Convenuto.
9. Il collegio arbitrale può porre domande a ciascuna delle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.
10. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale dell'audizione, che è redatto e trasmesso alle Parti il prima possibile in seguito all'audizione. Le Parti Associate possono presentare commenti sul verbale entro dieci giorni dalla data dell'audizione. Il collegio arbitrale può prendere in considerazione tali commenti.

11. Entro dieci giorni successivi alla data dell'audizione ciascuna Parte Associata può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sorta durante l'audizione.

ARTICOLO 24

Inadempimento

1. Se, entro il termine fissato dal collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 20 del presente Protocollo Quadro, e in assenza di un legittimo impedimento, il Ricorrente non ha presentato la propria domanda, il collegio arbitrale ordina la conclusione della procedura arbitrale, a meno che non vi siano questioni sulle quali sia necessario pronunciarsi o che il collegio ritenga opportune.
2. Se, entro il termine fissato dal collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 20 del presente Protocollo Quadro, e in assenza di un legittimo impedimento, il Convenuto non ha presentato la risposta alla comunicazione di arbitrato o la propria replica, il collegio arbitrale ordina la prosecuzione della procedura, senza che ciò significhi che il collegio arbitrale possa considerare tale mancata presentazione come un'accettazione da parte del Convenuto delle accuse del Ricorrente.

Il presente paragrafo si applica anche quando il Ricorrente non ha presentato la propria contro-replica a una domanda riconvenzionale.

3. Se una delle Parti Associate, debitamente notificata ai sensi del presente Protocollo Quadro, non si presenta all'audizione, senza addurre un legittimo impedimento, il collegio arbitrale può procedere con l'arbitrato.
4. Se una delle Parti Associate, debitamente invitata a presentare prove supplementari, non lo fa entro i termini stabiliti e senza addurre un legittimo impedimento, il collegio arbitrale si pronuncerà sulla base delle prove presentate.

ARTICOLO 25

Riservatezza

1. Tutte le informazioni presentate da una Parte Associata al collegio arbitrale che tale Parte Associata ha designato come riservate saranno trattate come riservate dall'altra Parte Associata e dal collegio arbitrale.

Se una Parte Associata presenta al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, entro 15 giorni deve fornire anche una comunicazione priva delle informazioni riservate, che sarà resa pubblica.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo Quadro impedisce a una Parte Associata di divulgare al pubblico le proprie comunicazioni scritte, le risposte alle domande poste dal collegio arbitrale o la trascrizione dell'argomentazione orale, a condizione che, nel fare riferimento alle informazioni presentate dall'altra Parte Associata, non divulghi alcuna informazione designata dall'altra Parte Associata come riservata.
3. L'audizione davanti al collegio arbitrale è aperta al pubblico, tranne nel caso in cui le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte Associata contengano informazioni riservate o nel caso in cui le Parti Associate concordino altrimenti che l'audizione rimanga chiusa al pubblico. In tal caso, le Parti Associate manterranno la riservatezza dell'audizione.

ARTICOLO 26

Contatti unilaterali

1. Per tutta la durata del procedimento arbitrale, i membri del collegio arbitrale non si incontrano né comunicano in altro modo, oralmente o per iscritto, con una Parte Associata in assenza dell'altra Parte Associata.

ARTICOLO 27

Conclusione della procedura

Quando alle Parti Associate è stata data una ragionevole possibilità di presentare le proprie argomentazioni, il collegio arbitrale può concludere la procedura.

CAPITOLO 6

CALENDARIO DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 28

Calendario dei procedimenti davanti al collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti Associate, stabilisce un calendario indicativo dei procedimenti entro dieci giorni dalla sua costituzione. In qualsiasi momento, previa consultazione delle Parti Associate, può prorogare o ridurre qualsiasi termine previsto dal presente Protocollo Quadro o concordato dalle Parti Associate.
2. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti Associate e al Comitato Misto entro dodici mesi dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Se il collegio arbitrale ritiene di non poter rispettare tale termine, il suo presidente lo comunica per iscritto alle Parti Associate, indicando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio intende concludere i lavori.
3. Entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, una delle Parti Associate può presentare una richiesta motivata di considerare il caso come urgente. In tale situazione, il collegio arbitrale si pronuncia sull'urgenza del caso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che il caso è urgente, si adopera per notificare alle Parti Associate il proprio lodo sul merito del caso entro sei mesi dalla data di costituzione.

CAPITOLO 7

IL LODO ARBITRALE

ARTICOLO 29

Lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare lodi per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi, non si riesca a raggiungere un lodo arbitrale per consenso, il lodo arbitrale sarà deciso a maggioranza.
2. In nessun caso vengono pubblicate le opinioni dissenzienti dei membri di un collegio arbitrale.
3. Qualsiasi lodo arbitrale è vincolante per le Parti Associate. Il lodo deve indicare le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente Accordo e la motivazione delle constatazioni e delle conclusioni.

ARTICOLO 30

Forma ed effetto del lodo arbitrale

1. Il collegio arbitrale può emettere lodi arbitrali separati su questioni diverse e in momenti diversi.
2. Tutti i lodi arbitrali devono essere redatti per iscritto e motivati.
3. Tutti i lodi arbitrali sono definitivi e vincolanti per le Parti Associate.
4. Il lodo arbitrale deve essere firmato dai membri del collegio arbitrale, riportare la data di emissione e indicare la sede dell'arbitrato. Una copia del lodo arbitrale firmata dai membri del collegio arbitrale sarà trasmessa alle Parti Associate dalla Corte Permanente di Arbitrato.

5. Le Parti Associate pubblicheranno i lodi arbitrari nella loro interezza, fatta salva la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 25 del presente Protocollo Quadro.
6. Le Parti Associate eseguono senza indugio i lodi arbitrari.

ARTICOLO 31

Soluzione concordata o altre ragioni per interrompere la procedura

1. Le Parti Associate possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata alla loro controversia. In tal caso, le Parti Associate comunicano congiuntamente al collegio arbitrale tale soluzione. Se la soluzione richiede l'approvazione di una delle Parti Associate, la comunicazione deve fare riferimento a tale requisito e la procedura arbitrale viene sospesa in attesa di tale procedura. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura arbitrale viene interrotta.
2. Se, prima dell'emissione del lodo, la prosecuzione della procedura arbitrale diventa impossibile o è resa inutile per qualsiasi altro motivo non menzionato nel paragrafo 1, il collegio arbitrale informa le Parti Associate della sua intenzione di emettere un provvedimento di interruzione della procedura. Il collegio arbitrale è autorizzato a emettere tale provvedimento, tranne nel caso in cui vi siano questioni in sospeso sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e qualora il collegio arbitrale lo ritenga opportuno.
3. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti il provvedimento di interruzione della procedura arbitrale o la soluzione concordata, firmati dai membri del collegio arbitrale. L'articolo 30, paragrafi da 2 a 6, del presente Protocollo Quadro si applica alle soluzioni concordate.

ARTICOLO 32

Correzione di un lodo arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo, ciascuna Parte Associata, con notifica all'altra Parte Associata e alla Corte Permanente di Arbitrato, può chiedere al collegio arbitrale di correggere nel lodo eventuali errori di calcolo, errori materiali o tipografici, o errori od omissioni di natura analoga. Se ritiene giustificata tale richiesta, il collegio arbitrale apporta la correzione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Tale richiesta non avrà effetto sospensivo.
2. Il collegio arbitrale può apportare correzioni di propria iniziativa entro 30 giorni dalla notifica del lodo.
3. Ai sensi del presente articolo, le correzioni sono effettuate per iscritto e costituiscono parte integrante del lodo arbitrale. L'articolo 30, paragrafi da 2 a 6, del presente Protocollo Quadro si applica a tali correzioni.

CAPITOLO 8

QUESTIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 34

Remunerazione e rimborsi spese da corrispondere ai membri di un collegio arbitrale e ai loro assistenti

Le Parti concordano con il collegio arbitrale, con qualsiasi mezzo di comunicazione, entro sette giorni dalla sua costituzione, i seguenti punti:

- (a) la remunerazione e i rimborsi spese da corrispondere ai membri del collegio arbitrale, che devono essere ragionevoli e paragonabili agli standard dei collegi stabiliti nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- (b) la remunerazione da corrispondere agli assistenti, in base alla quale, per ciascun membro del collegio arbitrale, l'importo totale della remunerazione da corrispondere agli assistenti deve essere ragionevole e, in ogni caso, non deve superare un terzo della remunerazione di tale membro.

ARTICOLO 35

Spese

1. Ciascuna Parte Associata sostiene le proprie spese e la metà delle spese del collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale determina le proprie spese nel lodo sul merito del caso. Tali spese includono soltanto:
 - (a) onorari dei membri del collegio arbitrale, indicati separatamente per ciascun membro e stabiliti dal collegio stesso in conformità all'articolo 34, lettera a), del presente Protocollo Quadro;

- (b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai membri del collegio arbitrale;
 - (c) gli onorari e le spese della Corte Permanente di Arbitrato.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevoli in considerazione del valore della controversia, della complessità della controversia, del tempo dedicato ad essa dai membri del collegio arbitrale e da qualsiasi esperto nominato dal collegio arbitrale e di tutte le altre circostanze rilevanti del caso specifico.

ARTICOLO 36

Cauzione per le spese

1. All'inizio della procedura arbitrale, la Corte Permanente di Arbitrato può chiedere alle Parti di trasferire in anticipo una cauzione pari a una stima dell'importo totale delle spese di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente Protocollo Quadro.
2. Nel corso della procedura arbitrale, la Corte Permanente di Arbitrato può chiedere alle Parti di anticipare ulteriori somme.
3. Tutte le somme anticipate dalle Parti ai sensi del presente articolo vengono trasferite alla Corte Permanente di Arbitrato, che le eroga per coprire le spese effettivamente sostenute, compresi, in particolare, gli onorari dei membri del collegio arbitrale e della Corte Permanente di Arbitrato.

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI

ARTICOLO 1

Responsabilità nel procedimento

1. Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità della procedura arbitrale, ogni candidato a diventare membro di un collegio arbitrale deve:
 - (a) evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità;
 - (b) essere indipendente e imparziale;
 - (c) evitare conflitti di interesse diretti e indiretti; e
 - (d) osservare norme di condotta rigorose in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.
2. Gli ex candidati o ex membri di un collegio arbitrale devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente Appendice.

ARTICOLO 2

Obblighi di dichiarazione dei membri del collegio arbitrale

1. Prima di confermare la selezione come membro del collegio arbitrale, i candidati dichiarano per iscritto alle Parti Associate qualsiasi interesse, relazione o questione di cui siano a conoscenza

che possa influire sulla loro indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente generare un sospetto di irregolarità o parzialità nei procedimenti dinanzi al collegio arbitrale.

2. I candidati e i membri di un collegio arbitrale comunicano le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta esclusivamente al Comitato Misto, affinché le Parti Associate le esaminino.
3. In qualsiasi fase del procedimento dinanzi al collegio arbitrale, i membri di quest'ultimo comunicano per iscritto alle Parti gli interessi, le relazioni o le questioni di cui al paragrafo 1 di cui sono o vengono a conoscenza.

ARTICOLO 3

Obblighi di diligenza dei membri di un collegio arbitrale

1. Una volta selezionati, i membri di un collegio arbitrale svolgono le loro funzioni in modo scrupoloso e rapido per tutto il corso del procedimento dinanzi al collegio, con equità e diligenza.
2. In particolare, i membri di un collegio arbitrale devono:
 - (a) esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento davanti al collegio arbitrale e necessarie per pervenire ad un lodo e non delegare ad altri tale funzione.
 - (b) adottare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza e rispettino gli articoli 1, 2 e 6 della presente Appendice.

ARTICOLO 4

Indipendenza e imparzialità dei membri del collegio arbitrale

I membri di un collegio arbitrale devono:

- (a) essere indipendenti e imparziali, evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non essere influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso l'Unione Europea o gli Stati Associati, o dal timore di critiche;
- (b) non contrarre, direttamente o indirettamente, obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni;
- (c) non servirsi della propria posizione in qualità di membri del collegio arbitrale per interessi personali o privati, ed evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare;
- (d) adoperarsi affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale;
- (e) evitare di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità;
- (f) non discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento o dello svolgimento dello stesso davanti al collegio arbitrale con una o entrambe le Parti in assenza degli altri membri del collegio arbitrale.

ARTICOLO 5

Obblighi degli ex membri di un collegio arbitrale

Tutti gli ex membri di un collegio arbitrale evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio da qualsiasi decisione o lodo del collegio arbitrale.

ARTICOLO 6

Riservatezza

1. Nessun membro o ex membro di un collegio arbitrale può in alcun momento:
 - (a) divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento dinanzi al collegio arbitrale o acquisite nel corso di tale procedimento, eccetto ai fini di tale procedimento; né può in alcun caso divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri;
 - (b) divulgare le discussioni del collegio arbitrale o le opinioni di qualsiasi membro del collegio arbitrale.

2. Nessun membro di un collegio arbitrale può divulgare in tutto in parte un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente Protocollo Quadro.

PROTOCOLLO QUADRO 7

SULLO STATUTO DEL COMITATO PARLAMENTARE DI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

Il Comitato Parlamentare di Associazione istituito dall'articolo 78 dell'Accordo Quadro è costituito e funziona in conformità con le disposizioni del presente Accordo e del presente Statuto.

ARTICOLO 2

Il Comitato Parlamentare di Associazione è composto da dodici membri. Il Parlamento Europeo nomina quattro membri e i parlamenti degli Stati Associati nominano ciascuno quattro membri.

ARTICOLO 3

Il Comitato Parlamentare di Associazione elegge il proprio Presidente e Vicepresidente tra i suoi membri. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta a turno, per un periodo di un anno, da un membro nominato dal Parlamento Europeo e da un membro nominato dal Parlamento di uno Stato Associato.

ARTICOLO 4

Il Comitato Parlamentare di Associazione si riunisce in sessione generale almeno una volta all'anno, a turno nell'UE e in uno Stato Associato. In ogni sessione il Comitato decide dove si terrà la successiva sessione generale. Si possono tenere sessioni straordinarie quando ciò venga deciso dal Comitato Parlamentare di Associazione in conformità con il regolamento interno adottato ai sensi l'articolo 5 del presente Protocollo Quadro.

ARTICOLO 5

Il Comitato Parlamentare di Associazione adotta il proprio regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 6

Le spese per la partecipazione di un membro al Comitato Parlamentare di Associazione sono a carico del Parlamento che ha nominato il membro in questione.